AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 4109/2019, con Ordinanza n. 3047/2019 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

Il ricorso R.G.N. 4109/2019 è stato proposto dalla docente Caserta Giannamaria, nata a Caserta il 27/01/1969, contro il M.I.U.R. nonché contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Commissione giudicatrice del concorso docenti 2018 indetto con D.D.G. n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE per la Regione Campania, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: a) del decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003353. del 04.02.2019, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale, con il quale si dispone la pubblicazione della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con DDG n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente soli punti 35.80 per titoli nella graduatoria generale di merito; b) dell'allegata graduatoria generale di merito, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 242 con punti 74,80; c) del decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007982. del 26.03.2019, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale, con il quale si dispone la pubblicazione della graduatoria generale di merito, emendata dagli errori materiali, del Concorso indetto con DDG n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente soli punti 35.80 per titoli nella graduatoria generale di merito; d) dell'allegata graduatoria generale di merito, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 248 con punti 74.80; e) della Tabella A (richiamata dal bando), di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9-2-2018 Serie generale - n. 339, nella parte in cui, al punto D.1.2, stabilisce che "... È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124", se e per quanto non consente la valutazione del servizio prestato a tempo indeterminato nella scuola statale; f) del bando di concorso nei limiti specificati nella precedente lettera e); g) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui: 1. il verbale della

Commissione giudicatrice del Concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, relativo alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, con il quale la stessa Commissione ha attribuito alla ricorrente un punteggio complessivo per titoli pari a 35,80 punti; 2. il verbale della Commissione giudicatrice del Concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, relativo alla compilazione della graduatoria di merito relativa alla citata classe di concorso, con il quale la stessa Commissione ha attribuito alla ricorrente la posizione n. 248 nella graduatoria generale di merito ripubblicata, attribuendole, altresì, un punteggio complessivo per titoli pari a 35,80 punti.

IN FATTO la ricorrente esponeva: Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, prot. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI n. 85 del 01-02-2018, pubblicato in G.U. n.14 del 16-02-2018, è stato indetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo, il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento in una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Tale concorso costituisce la cosiddetta "Fase Transitoria" prima dell'avvio del "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

La citata "Disciplina Transitoria" mira, in altri termini, a salvaguardare la posizione di coloro i quali hanno conseguito un'abilitazione all'insegnamento o il titolo di specializzazione per il sostegno prima del concreto avvio del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli del personale docente denominato "FIT" (Percorso triennale di formazione iniziale).

La ricorrente, in possesso di abilitazione all'insegnamento per la Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, ha presentato, in data 21 marzo 2018, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania.

Nella domanda di partecipazione al concorso, ella ha dichiarato tutti i titoli in suo possesso.

Successivamente, ella, in data 3/10/2018, ha sostenuto la prova orale, superandola brillantemente con la votazione di 39/40.

In tale occasione, ella ha provveduto a fornire alla Commissione esaminatrice, come da bando di concorso, tutti i titoli di servizio e culturali posseduti non certificabili.

In data 4 febbraio 2019, con Decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003353, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE.

La prof.ssa Caserta, nel prendere visione della graduatoria, ha rilevato una parziale valutazione dei titoli posseduti.

In particolare, alla docente sono stati attribuiti soli n. 35,8 punti per titoli.

Tant'è che, in data 18 febbraio 2019, ella ha presentato alla Commissione esaminatrice un'istanza di rettifica in autotutela della graduatoria di merito dei concorso de quo.

Di recente, in data 26.03.2019, con decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007982. l'Ufficio Scolastico Regionale resistente ha ripubblicato la graduatoria di merito, emendata dagli errori materiali.

Ma anche in tale graduatoria, alla docente in oggetto sono stati attribuiti soli n. 35,8 punti per titoli. I provvedimenti impugnati venivano censurati per: VIOLAZIONE DEL DDG N. 85/2018; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'. La ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato tutti i titoli in suo possesso. Segnatamente, la docente ha dichiarato di essere in possesso:

- 1) dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, conseguita in data 12/04/2001 a seguito di Sessione riservata, presso l'Istituto Comprensivo di Capodrise Dist. Sc. N. 14 Marcianise (CE), con votazione pari a 78/100;
- 2) Abilitazione all'esercizio della Libera professione: Abilitazione Avvocato;
- 3) Diploma di perfezionamento post Laurea: Conciliatore professionista, conseguito nell'a.a. 2009/2010 presso CSF- Melito;
- 4) Diploma di perfezionamento post Laurea: Mediatore familiare, conseguito nell'a.a. 2013/2014 presso l'Istituto Amato di Caserta;
- 5) Diploma di perfezionamento post Laurea: In Diritto di Famiglia, conseguito nell'a.a. 1999/2000 presso l'IPSOA di Napoli;
- 6) Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: Diploma di avvocato Rotale, conseguito nell'a.a. 2004/2005 presso il Tribunale della Rota Romana in Roma;

- 7) Dottorato: Dottorato in Diritto Canonico, conseguito nell'a.a. 2003/2004 presso la Pontificia Università Lateranense in Roma;
- 8) Laurea Specialistica in Diritto Canonico, conseguita nell'a.a. 2000/2001, presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, data 27/06/2001, con votazione 86/90;
- 9) Master universitario di II livello corrispondente a 60 CFU con esame finale: Master in Diritto dei Minori e della Famiglia, conseguito nell'a.a. 2002/2003 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 10) N. 7 Pubblicazioni, di cui n. 2 Libri e n. 5 articoli su rivista giuridica. Segnatamente:
- Libro, TITOLO: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, Argomento: valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, anno di pubblicazione 2006, Casa Editrice: Intra Moenia, codice ISBN 88-7421-068-X;
- Libro, Titolo: Il Tribunale dell'inquisizione nel medioevo. Lineamenti del processo inquisitorio nei secoli XIII e XIV, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Ed. Penne e Papiri, codice ISBN 978-88-89336-40-3;
- Rivista, Titolo: Considerations about marriage regulation of canon law and the apostolic penitentiary in late middle Ages, Argomento: Marriage regulation of canon law, anno di pubblicazione 2007, Casa Editrice: Università di Navarra- Spagna, codice ISBN 0021-325X;
- Rivista, Titolo: L'Ufficio della defensio sacramenti nella legislazione processuale canonica previgente e la conseguente natura accusatoria del giudizio di nullità matrimoniale, Argomento: l'Ufficio della defensio sacramenti, anno di pubblicazione 2008, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio per esclusione del bonum fidei, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcune osservazioni sulla rilevanza della sacramentalità matrimoniale nel dettato teologico-canonico conciliare e codiciale, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2012, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Brevi osservazioni storico-giuridiche sulla prova per testi nell'ordinamento della Chiesa, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2014, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;

11) n. 12 anni di servizio di insegnamento prestati dall'a.s. 1991/1992 all'a.s.2002/2003, presso la Direzione Didattica Statale di Orta di Atella (CE), classe di concorso EEEE-Scuola Primaria; 12) n. 2 Concorsi superati.

Segnatamente:

- Concorso magistrale per docente di scuola primaria, Classe di concorso EEEE- Scuola primaria, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Campania, anno concorso 1990;
- Concorso magistrale per docente di scuola dell'infanzia, Classe di concorso AAAA- Scuola dell'Infanzia, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Caserta, anno concorso 1990. Ora, considerato che la graduatoria di merito non precisa il punteggio attribuito ai singoli titoli posseduti dai candidati, appare opportuno passare in rassegna tutti titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso.

Inoltre, questa difesa è ben consapevole che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, terzo periodo, del Decreto Legislativo, la valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i sessanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Ciò nonostante si ritiene opportuno, per completezza espositiva, dimostrare la perfetta corrispondenza di tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente rispetto a quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli relativa al concorso de quo e, quindi, valutabili.

a) Relativamente al Titolo di ammissione - all'insegnamento per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, conseguita in data 12/04/2001 a seguito di Sessione riservata, presso l'Istituto Comprensivo di Capodrise - Dist. Sc. N. 14 Marcianise (CE), con votazione pari a 78/100, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,80.

Invero, la tabella di valutazione titoli, relativa al concorso de quo e pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 339 del 9 febbraio 2018, al punto A.1.1, stabilisce che per l' "Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito" il punteggio viene determinato sulla base della seguente operazione:

3x (p-75): 5 = punti...

ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi.

Compiendo l'operazione di calcolo del punteggio, così come previsto dalla tabella di valutazione, considerando il punteggio di 78/100 conseguito dalla ricorrente, ne discende che (78-75)x3:5= 1,80 punti.

b) Relativamente all'Abilitazione all'esercizio della Libera professione: Abilitazione Avvocato, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,50.

Invero, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.13, stabilisce che per l' "Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso", Punti 1,50.

c) Per il Diploma di perfezionamento post Laurea: Conciliatore professionista, conseguito nell'a.a. 2009/2010 presso CSF- Melito, la Tabella al punto B.5.11, prevede che per il "Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici Punti 1,50".

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,50 per il citato titolo.

d) Per il Diploma di perfezionamento post Laurea: Mediatore familiare, conseguito nell'a.a. 2013/2014 presso l'Istituto Amato di Caserta. Anche tale titolo rientra nella previsione di cui al punti B.5.11 della Tabella poc'anzi citata.

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,50.

e) Per il Diploma di perfezionamento post Laurea: In Diritto di Famiglia, conseguito nell'a.a. 1999/2000 presso l'IPSOA di Napoli. Stesso discorso vale per tale titolo che rientra nella previsione di cui al punti B.5.11 della Tabella poc'anzi citata.

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,50.

f) In merito al Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: Diploma di avvocato Rotale, conseguito nell'a.a. 2004/2005 presso il Tribunale della Rota Romana in Roma, occorre rilevare che tale titolo è stato conseguito dalla ricorrente all'esito di un percorso di studi di durata triennale con esame finale non ripetibile.

La tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.6, prevede per il "Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso al concorso). Si valuta al massimo un titolo. Punti 4,50".

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 4,50 per il Diploma di avvocato Rotale, conseguito nell'a.a. 2004/2005.

g) Relativamente al Dottorato, la ricorrente ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico nell'a.a. 2003/2004 presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, pertanto, ella ha diritto all'attribuzione di punti 15,00.

Invero, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.2, stabilisce che per il "Dottorato di ricerca. Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel

Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005. Si valuta al massimo un titolo", Punti 15.

h) Per la Laurea Specialistica in Diritto Canonico, conseguita nell'a.a. 2000/2001, presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, data 27/06/2001, con votazione 86/90, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 6.

Sul punto, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.5, prevede che per il "Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione", vanno attribuiti Punti 6.

i) In merito al Master universitario di II livello corrispondente a 60 CFU con esame finale, la ricorrente ha conseguito, nell'a.a. 2002/2003, il Corso di perfezionamento in "Diritto dei Minori e della Famiglia", presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.11, come già detto, prevede che per il "Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici", Punti 1,50.

Pertanto, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,50.

l) Con riguardo alle Pubblicazioni, occorre rilevare che la ricorrente vanta n. 2 Libri e n. 5 articoli su rivista giuridica.

Segnatamente:

- Libro, TITOLO: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, Argomento: valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, anno di pubblicazione 2006, Casa Editrice: Intra Moenia, codice ISBN 88-7421-068-X;
- Libro, Titolo: Il Tribunale dell'inquisizione nel medioevo. Lineamenti del processo inquisitorio nei secoli XIII e XIV, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Ed. Penne e Papiri, codice ISBN 978-88-89336-40-3;
- Rivista, Titolo: Considerations about marriage regulation of canon law and the apostolic penitentiary in late middle Ages, Argomento: Marriage regulation of canon law, anno di pubblicazione 2007, Casa Editrice: Università di Navarra- Spagna, codice ISBN 0021-325X;
- Rivista, Titolo: L'Ufficio della defensio sacramenti nella legislazione processuale canonica previgente e la conseguente natura accusatoria del giudizio di nullità matrimoniale, Argomento: l'Ufficio della defensio sacramenti, anno di pubblicazione 2008, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;

- Rivista, Titolo: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio per esclusione del bonum fidei, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcune osservazioni sulla rilevanza della sacramentalità matrimoniale nel dettato teologico-canonico conciliare e codiciale, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2012, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Brevi osservazioni storico-giuridiche sulla prova per testi nell'ordinamento della Chiesa, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2014, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372.

Ebbene, in merito alle predette pubblicazioni, la tabella di valutazione dei titoli riconosce fino ad un massimo di punti 9, così determinati: "C.1.1 Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato Punti 3"; "C.1.2 Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR Punti 0,60".

Orbene, la ricorrente ha dichiarato n. 2 Libri e, quindi, ha diritto a punti 6,00, trattandosi libri attinenti al diritto, ovvero "dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso".

Per i 5 articoli su rivista giuridica, ella ha diritto all'attribuzione di complessivi punti 3.00 (0,60x5), trattandosi di "contenuti inerenti alla specifica classe di concorso".

m) In riferimento ai 12 anni di servizio di insegnamento dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, occorre rilevare che si tratta di servizio a tempo indeterminato, prestato dall'a.s. 1991/1992 all'a.s. 2002/2003, presso la Direzione Didattica Statale di Orta di Atella (CE), classe di concorso EEEE- Scuola Primaria.

Ebbene, in merito occorre, sin da subito, precisare che la ricorrente non è più docente di ruolo.

Invero, ella è cessata dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2003.

Tuttavia, la mancata valutazione del servizio scaturirebbe dalla previsione contenuta nella tabella di valutazione dei titoli, al punto D.1.2, la quale stabilisce che per il "Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali

statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato.

È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124", Punti 0,80 per i primi due anni di servizio, Punti 2 dal terzo anno di servizio.

Ebbene, la disposizione in parola deve essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Del resto, analoghi principi sono già stati espressi dalla Giurisprudenza Amministrativa (sia pure su questione leggermente diversa, ovvero del servizio a tempo indeterminato prestato nelle scuole paritarie, ma per la quale vengono in gioco i medesimi principi).

In particolare, il TAR Lazio, Sezione III Bis, con sentenza n. 5789/2018, con riferimento al concorso docenti del 2016, ha statuito che "Il punto D.1.1 del Decreto Ministeriale impugnato 23 febbraio 2016 numero 94 infine, prevede che "... è valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo di 180 giorni per ciascun anno scolastico ...".

La disposizione normativa di riferimento delle determinazioni impugnate, va individuata nell'articolo 1 comma 14 della legge numero 107/2015, con cui si prevede che "... il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il lº dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i post che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami: sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; h) il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado ...".

La ricorrente ritiene che la disposizione appena richiamata, le determinazioni ministeriali e i provvedimenti amministrativi applicativi impugnati la danneggino ingiustamente in quanto escludono implicitamente la valutabilità del servizio prestato a tempo indeterminato presso Istituti paritari.

Risulterebbe evidente, nella specie, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità nonché di efficienza e meritocrazia che presiedono le norme sui concorsi pubblici e la valutazione dei titoli di servizio ai fini del punteggio.

Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Del resto, analoghi principi sono già stati espressi dalla Sezione (sia pure su fattispecie questione leggermente diversa, ma per la quale vengono in gioco i medesimi principi), con l'ordinanza del 12 aprile 2016 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 110 della legge numero 107/2015 e del D.G. del MIUR del 26 febbraio 2016 che applica la suddetta norma escludendo dalla partecipazione alla procedura in questione i docenti già immessi nei ruoli della P.A.

In quel caso, in particolare, con l'ordinanza richiamata, la Sezione ha affermato la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ritenendola non manifestamente infondata (in senso analogo, anche l'ordinanza del 5 maggio 2016 numero 11859, che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale) e il Giudice delle Leggi ha accolto la questione sollevata con la sentenza n. 251/2017 abrogando il comma 110 della legge 107/2015: nella fattispecie, è quindi venuta meno la disposizione in base a cui era statuito che "ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali"; con la sentenza citata quindi la Corte ha eliminato dall'ordinamento proprio la norma che limitava la partecipazione al concorso di coloro che sono già docenti di ruolo.

Nel caso all'esame, si ritiene possibile un'interpretazione, da parte dell'amministrazione, delle norme rubricate, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di conferire la giusta valorizzazione anche alla categoria di docenti di cui la ricorrente è rappresentante e al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)".

Ebbene, anche nella fattispecie in esame, la posizione dell'odierna ricorrente non è dissimile da quella scrutinata dal TAR Lazio con la citata sentenza, atteso che l'odierna ricorrente non è più docente di ruolo, essendo la stessa cessata dal servizio, per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/3003.

Per cui, la previsione di cui alla tabella di valutazione dei titoli che non consente la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato, costituisce un'ingiustificata e discriminatoria applicazioni delle norme di cui all'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Diversamente opinando si perverrebbe ad arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con la stessa ratio della procedura concorsuale de qua che mira a valorizzare soprattutto i titoli culturali e di servizio posseduti dai candidati.

Invero, il bando di concorso, all'art. 9, prevede che la Commissione assegni ai candidati fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale e 60 punti per i titoli.

È evidente quindi la maggiore rilevanza attribuita ai titoli posseduti dai candidati rispetto ad una prova orale nemmeno selettiva.

Per cui, l'impugnata disposizione della tabella di valutazione dei titoli si palesa illegittima, in quanto contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare i servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Appare, infatti, manifesta la disparità di trattamento tra docenti che sono in possesso del medesimo servizio di insegnamento.

Tale modus operandi, viola i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e della "par condicio" tra i candidati.

Pertanto, appare evidente che la tabella di valutazione dei titoli, nella parte in cui al punto D.1.2 valorizza solo il servizio a tempo determinato si pone in aperta violazione con le norme di rango costituzionale di cui agli artt. 3, 97 e 51, primo comma della Costituzione.

Le graduatorie di merito impugnate, unitamente ai Decreti di pubblicazione delle stesse, quindi, devono essere annullati perché l'obbligo di interpretare nel senso conforme alla Costituzione la disposizione della Tabella di valutazione dei titoli suggerisce al Giudice di privilegiare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa.

È noto, infatti, che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale "nessuna norma di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perché è suscettibile di essere interpretata in senso contrastante con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione" (ex multis, sentenza n. 17 del 2010).

n) Infine, la ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di aver superato n. 2 Concorsi. Segnatamente, ella ha superato tutte le prove del Concorso magistrale per docente di scuola primaria, Classe di concorso EEEE- Scuola primaria, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Campania, anno concorso 1990, nonché il Concorso magistrale per docente di scuola dell'infanzia, Classe di concorso AAAA- Scuola dell'Infanzia, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Caserta, anno concorso 1990.

Ebbene, in merito la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.1 prevede:

"Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami:

a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa a) Punti 15

b) per altra classe di concorso o tipologia di posto b) Punti 5".

Pertanto, è evidente che ella ha diritto all'attribuzione di complessivi punti 10,00 per il superamento dei concorsi poc'anzi citati.

2) VIOLAZIONE DEL DDG n. 85/2018; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli richiamata dal bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che, in sede di pubblico concorso, la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli richiamata dal bando di concorso (cfr. art. 9 comma 4 del Bando) la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che "In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" (T.A.R. Puglia–Lecce, sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata e/o non corretta valutazione dei titoli, posseduti e dichiarati dalla ricorrente, appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla docente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione del maggiore punteggio spettante.

3) VIOLAZIONE DEL DDG n. 85/2018; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria da parte dell'Amm.ne resistente.

Invero, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

Fermo restando l'assoluta valutabilità dei predetti titoli, ad ogni buon conto, si osserva che l'Amm.ne convenuta avrebbe potuto chiedere alla ricorrente l'esibizione in originale della documentazione de quibus, garantendo, in tal modo, la partecipazione del ricorrente al procedimento e l'esercizio del diritto di difesa.

Il modus operandi posto in essere dall'Amm.ne, invece, ha impedito alla ricorrente di esporre le proprie ragioni e di fornire il supporto documentale predetto, in violazione dei principi che informano l'attività amministrativa di cui agli artt. 6, 7 e 10 della legge n. 241/90.

L'Amm.ne resistente, quindi, avrebbe dovuto operare nel senso su esposto in ossequio al principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che "1. Il responsabile del procedimento:

a) ...;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni ... e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

Tale principio si inserisce tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

In merito, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, con sentenza n. 1740/2011, ha affermato il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato. Sennonché il cosiddetto "dovere di soccorso" (previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990), che impone alle amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall'art. 97 Cost.

A ciò si aggiunga che l'odierna ricorrente, dopo la pubblicazione della graduatoria generale di merito, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, in data 18/02/2019, ha presentato formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania.

Tuttavia, i suddetti atti non hanno sortito alcun effetto, atteso che, ad oggi, la graduatoria citata non è stata affatto rettificata.

La convenuta Amministrazione non ha fornito alcun chiarimento in ordine al motivo per cui non ha ritenuto valutabili i titoli dichiarati dalla ricorrente.

Tale circostanza ha reso impossibile ripercorrere l'iter logico seguito per addivenire a detto punteggio. Il predetto comportamento integra una tipica ipotesi di violazione di legge, in antitesi con quanto disposto dalla L. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" la quale, all'art. 3 rubricato "Motivazione del provvedimento" dispone: "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ...omissis... la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni

giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria" per ragioni di giustizia ed equità.

Si afferma, così, che l'obbligo di provvedere mediante un provvedimento adeguatamente motivato, esiste, oltre che nei casi stabiliti ope legis, in fattispecie ulteriori, nelle quali ragioni di giustizia e di equità, impongono l'adozione di un provvedimento al fine di estendere maggiormente la possibilità di protezione contro comportamenti illegittimi dell'Amm.ne.

Il rispetto delle norme sul procedimento, costituisce una tipica ipotesi di limite della discrezionalità amministrativa, di talché implica la necessità che, i provvedimenti amministrativi finali, siano preceduti da un'attenta fase propedeutica di natura istruttoria, al fine di tutelare specifici interessi pubblici. Ebbene, nel caso di specie tale assetto è stato palesemente disatteso, in quanto l'Amm.ne, non solo non ha valutato i titoli legittimamente presentati dal ricorrente, ma non ha riscontrato neppure il reclamo dallo stesso proposto.

A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che "Il difetto di motivazione si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito nell'emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. La motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall'Amministrazione" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 marzo 2010, n. 565).

Ebbene, tale atteggiamento discriminatorio, perpetrato nei confronti della ricorrente, appare del tutto ingiusto, avvolgendo l'intera procedura valutativa da un velo di legittimo sospetto sull'imparzialità in quanto non garantisce il rispetto dei principi costituzionali e, pertanto, va censurato.

I principi di riferimento sopra richiamati stabiliscono l'obbligo di predisporre strumenti e sistemi in grado di garantire la trasparenza e l'imparzialità dello svolgimento delle procedure valutative e non vi è dubbio che la predeterminazione delle relative modalità sia il meccanismo principale per garantire la trasparenza e l'imparzialità delle stesse.

Infine, si osserva, altresì, che l'Amm.ne convenuta avrebbe potuto acquisire d'ufficio la documentazione originale afferente i titoli oggetto di autodichiarazione, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, che, testualmente, recita "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Da qui il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il maggior punteggio spettante.

Come già esposto poc'anzi, il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 4109/2019, con Ordinanza n. 3047/2019, emessa all'esito della Camera di Consiglio del 21 maggio 2019, depositata in data 27 maggio 2019, ha autorizzato la ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari mediante notifica per pubblici proclami, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 3047/2019 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 27 maggio 2019, sul ricorso R.G. n. 4109/2019.

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Pos Cognome Nome Data Nascita Prov Nascita Riserve Inclusione con riserva Punteggio Orale Punteggio Titoli Punteggio Totale Pref

- 22 GRILLO ALFONSO MAURO 08/12/1980 RM 39 60 99
- 23 MANCINO NUNZIA 02/10/1987 NA 40 58,7 98,7
- 24 DOLENTE RAFFAELLA 17/08/1988 NA 40 58,4 98,4
- 25 GUERRIERO URSULA 17/11/1973 AV 38 60 98 *
- 26 D'ALESSANDRO ELISABETTA 19/12/1980 CE 38 60 98 *
- 27 IZZO PAOLA 25/04/1980 BN 38 60 98 *
- 28 FELACO TIZIANA 04/09/1974 NA 38 60 98 *
- 29 IPPOLITO ANGELA 05/08/1974 NA 38 60 98 *
- 30 MOLINARO IOLANDA 26/01/1974 NA 38 60 98 *
- 31 CAPASSO GIULIANA 24/07/1965 NA 38 60 98 *
- 32 CASTALDO LINA 06/05/1986 NA 38 60 98 *
- 33 PASCALE CARMELA 02/05/1963 SA 38 60 98
- 34 MATACENA RITA 18/08/1967 NA 38 59,7 97,7
- 35 MARTINO OFELIA 06/08/1979 CE * 37 60 97 *
- 36 CARELLI GIUSEPPE 23/09/1969 NA 37 60 97 *
- 37 ISERNIA DONATA 17/10/1981 SA 37 60 97 *
- 38 PAPA TERESA 29/08/1982 CE 37 60 97 *
- 39 GIUGLIANO ANNALISA 04/12/1983 SA 37 60 97
- 40 DE MARTINO STEFANIA 19/10/1981 VI 40 56,4 96,4 *
- 41 IANNUZZI MARIAESTER 23/12/1980 RA 38 58,4 96,4
- 42 FARACE EVELINA 04/07/1977 SA 36 60 96 *
- 43 DI MEO ANTONELLA 21/11/1980 CE 36 60 96 *
- 44 GIUDICEPIETRO FRANCESCA 08/04/1977 NA 36 60 96 *
- 45 ZEPPETELLA SARA 17/12/1977 CE 36 60 96 *
- 46 ARPAIA GRAZIA 12/05/1977 NA 36 60 96 *
- 47 D 'ALISA GIOVANNA 06/08/1979 NA 36 60 96 *
- 48 SCARPA NATALIA 18/11/1978 FO 36 60 96 * 49 ZOLFO ERNESTINA 18/04/1977 CE 36 60 96 *
- 50 VANACORE MARIA CHIARA 24/01/1985 NA 36 60 96 *
- 51 VONA ANNA 21/09/1976 AV 36 60 96

```
52 SASSONE FULVIA 30/06/1973 NA 38 57,9 95,9
```

- 53 BOCCIA NICOLA 18/10/1975 NA 35 60 95 *
- 54 BELMONTE ADELE 08/08/1969 ESTERO 35 60 95 *
- 55 TARRA VINCENZA 28/07/1969 CE 36 59 95 *
- 56 PICONE NATHALIE 25/12/1987 CE 35 60 95 *
- 57 SACCOMANNO PATRIZIA 24/10/1974 BN 35 60 95 *
- 58 PANICO FILOMENA 04/07/1966 NA 40 55 95
- 59 MEDUSA CATERINA 21/09/1983 NA 36 58.8 94.8
- 60 VITOLO MARIA 27/06/1972 SA 36 58,6 94,6 *
- 61 PICASCIA ANTONIO 18/03/1988 NA 38 56.6 94.6
- 62 CICCONE PASQUALE 04/07/1977 NA * 38 56.4 94.4
- 63 PETRONE MARIANGELA 21/02/1973 NA 39 55,2 94,2
- 64 VECCIA SIMONA 10/05/1980 CE 34 60 94 *
- 65 OLIVIERO ROSA 27/09/1970 NA 34 60 94 *
- 66 VITRONE VIVIANA 30/03/1979 NA 34 60 94 *
- 67 GRIMALDI ROSSANA 16/10/1977 NA 34 60 94 *
- 68 CANTIELLO CARLA MARIAELENA 30/05/1977 CE 34 60 94 *
- 69 COGLIANI STEFANIA 19/03/1975 AV 34 60 94 *
- 70 SANTANIELLO ANGELA 15/01/1984 NA 34 60 94 *
- 71 GUADAGNO VINCENZO 02/10/1971 CE 34 60 94 *
- 72 IZZO MATTIA 01/08/1970 SA 34 60 94
- 73 SCOGNAMIGLIO MARCO 05/03/1977 NA 36 57,8 93,8
- 74 VITIELLO SABRINA 23/07/1984 SA 40 53,6 93,6
- 75 IENGO PAOLA 19/01/1979 NA 34 59,4 93,4 *
- 76 RUSSO ANTONELLA 08/01/1979 CE 38 55,4 93,4
- 77 FIENGO MARIAGABRIELLA 25/09/1976 NA 40 53,1 93,1
- 78 GIOIELLA ANNA 28/06/1963 SA 33 60 93 *
- 79 DE DIVITIIS ANNALISA 13/01/1972 SA 38 55 93 *
- 80 ORESTE ANGELA 01/02/1971 NA 38 55 93 *
- 81 ANZALONE CARMINE 22/07/1973 AV 40 53 93 *
- 82 SELLITTO GELSOMINA 08/12/1967 SA 38 55 93 *
- 83 SALVATI RAFFAELA 05/01/1975 NA * 39 54 93 *
- 84 MAFFETTONE CLAUDIA 30/08/1977 NA 40 53 93
- 85 CARIELLO TIZIANA 08/07/1972 CE * 34 58,6 92,6
- 86 CATALANO ANNALISA 07/04/1977 BN 40 52,5 92,5
- 87 PINTO VALERIA 18/03/1982 NA 38 54,2 92,2
- 88 MORRETTA FANNIA ELENA 15/02/1972 NA 36 56,1 92,1 *
- 89 GARGIULO VALERIA 05/07/1981 NA 39 53,1 92,1
- 90 DEL REGNO MARIANNA 02/03/1982 AV 32 60 92 *
- 91 IASUOZZO EMILIA 16/04/1971 SA 32 60 92 *
- 92 TUFANO LUIGI 26/09/1981 NA 32 60 92 *
- 93 DRAGONE ANNA 07/04/1976 AV 32 60 92 *
- 94 SCHIAVO PASQUALINA 27/01/1976 CE 32 60 92 *
- 95 FERRILLO ANTONELLA 26/06/1975 NA 32 60 92 *
- 96 COSTABILE MARINA 16/05/1971 NA 32 60 92 *
- 97 COLUCCI ANTONIA 23/12/1970 SA 32 60 92 *
- 98 SQUILLANTE RAFFAELLA 06/02/1980 NA 32 60 92 *
- 99 CARCAVALLO MONICA 27/08/1974 NA 33 59 92 *
- 100 COPPOLA VIVIANA LAURA 16/07/1984 NA 40 52 92 *
- 101 DE PASCALE NOVELLA 08/02/1975 SA 38 54 92
- 102 CAIAFA BALDUINO 08/04/1974 NA 38 53,6 91,6
- 103 DI MICCO MARIANNA 21/08/1986 CE 39 52.5 91.5
- 104 SIMEONE GIUSEPPINA 17/11/1968 NA 40 51,4 91,4
- 105 DI DONATO LUIGI 07/06/1984 NA 38 53,2 91,2
- 106 ANNUNZIATA GIUSEPPINA 22/10/1968 SA 37 54 91 *
- 107 VICIDOMINI FRANCESCA 09/11/1971 PT 36 55 91 *
- 108 CAPORIZZI GIULIA 05/10/1980 NA 31 60 91 *
- 109 PAPPARELLA TERESA 06/04/1979 NA 37 54 91
- 110 ALBANESE ELENA 11/04/1985 NA 33 57,8 90,8 *
- 111 SCALA SPERANZA 12/01/1981 NA 32 58,8 90,8
- 112 NUNZIATA LUIGI 25/01/1980 NA 40 50,6 90,6

- 113 IOVINE ROSALBA 18/07/1973 NA 38 52,4 90,4 *
- 114 PASCARELLA AGNESE 29/01/1984 BN 38 52,4 90,4
- 115 NAPPI VITTORIA 29/05/1972 NA 30 60 90 *
- 116 DI MARIA IOLANDA 27/03/1980 NA 30 60 90 *
- 117 D'AGOSTINO ANASTASIA 04/02/1973 NA 30 60 90 *
- 118 PARENTE PATRIZIA 29/01/1971 PZ 35 55 90 *
- 119 VETRANO MARIANNA 27/01/1986 AV 30 60 90 *
- 120 PETRELLESE TERESA 27/05/1980 NA 30 60 90 *
- 121 CANGIANO GEROLAMO 19/03/1981 GE 30 60 90 *
- 122 DAVEN MANUELA 17/07/1979 NA 30 60 90
- 123 TARTAGLIONE ROSANNA 29/12/1975 NA 35 54,6 89,6
- 124 CERESA ANNA 09/01/1964 NA 40 49,5 89,5
- 125 DI FILIPPO MARINA 08/06/1971 SA 32 57,3 89,3
- 126 SIBILLO ROSSELLA 24/03/1980 CE 38 51,1 89,1
- 127 ALISE DANIELA 19/12/1970 CE 32 57 89 *
- 128 D'AMBROSIO VALERIA 12/11/1966 NA 34 55 89
- 129 ROMEO ANTONIETTA 24/10/1973 AV 37 51,9 88,9
- 130 FIORE ROLANDO 24/04/1978 SA 38 50,8 88,8
- 131 BIFULCO GIUSEPPE 06/08/1981 AV 38 50,7 88,7
- 132 GENUA MILENA 20/11/1979 AV 35 53,6 88,6
- 133 DELL'AIUTO PALMA 21/06/1979 NA 28 60 88 *
- 134 CATINO MAURO 23/06/1972 SA 33 55 88 *
- 135 SANTORIELLO ROBERTA 18/03/1983 AV 28 60 88 *
- 136 MARINIELLO IOLANDA 02/08/1981 CE 28 60 88 *
- 137 RANIERI MARIAROSARIA 04/06/1973 NA 32 56 88
- 138 CIOFFI CATERINA 28/02/1977 NA * 38 49,7 87,7
- 139 OREFICE GIANNA 14/03/1981 AV 40 47,6 87,6
- 140 FOGLIA ELIANA 11/11/1982 CE 35 52,1 87,1
- 141 NUNZIATA ANGELINA 07/01/1968 NA 36 51 87
- 142 BARRA ENNIO 19/04/1972 NA 34 52,8 86,8
- 143 SETOLA PASQUALE 30/08/1968 NA 30 56,78 86,78
- 144 FREDA LINDA 09/05/1965 AV 40 46,6 86,6
- 145 D'AMBROSIO MARIA 24/10/1967 SA 34 52,5 86,5
- 146 ALFANO PIA 04/05/1981 NA 38 48,3 86,3
- 147 ALTIERO MARCELLA 28/08/1980 CE AE 39 47 86 *
- 148 GALERI AGOSTINA 19/01/1981 SA 26 60 86
- 149 VAIANO MARIANGELA 06/06/1974 CE 35 50,9 85,9
- 150 ROSSETTI MARIANNA 07/11/1977 CE 28 57,6 85,6 *
- 151 CIMMINO IOLANDA 30/09/1976 NA 34 51,6 85,6
- 152 MONETTI GIUSEPPE 08/06/1970 SA 33 52,5 85,5
- 153 ORLANDO PAOLA 29/06/1978 NA 28 57,3 85,3
- 154 ORLANDO TOMMASINA 09/04/1985 NA 40 45,2 85,2 *
- 155 BUONO ENZA 03/02/1986 SA 36 49,2 85,2
- 156 CASTIELLO ROSA 18/02/1968 NA 30 55 85 *
- 157 DI MAIO MARISA 23/06/1970 NA 30 55 85 *
- 158 ANNUNZIATA VALENTINA 19/06/1976 SA 25 60 85 *
- 159 MATTIELLO LUCIA 20/09/1983 NA 40 45 85 *
- 160 SGUAZZO MARIA 27/06/1963 SA 34 51 85
- 161 DE ROSA ANGELA 15/01/1980 NA 35 49,9 84,9
- 162 DURANTE LUCIA 30/04/1977 NA 32 52,8 84,8 *
- 163 MANZI ANNA 14/05/1984 SA 40 44,8 84,8
- 164 NAPOLITANO MONICA 06/08/1975 NA 28 56,7 84,7 *
- 165 IOVINELLA CLAUDIA 14/07/1981 CE 36 48,7 84,7
- 166 ATTENA VINCENZA 15/09/1965 NA 30 54,6 84,6
- 167 LAMBERTI FRANCESCA 13/12/1988 CE AE 32 52,5 84,5
- 168 ZAPPIA GIULIA 11/08/1969 NA 32 52,3 84,3
- 169 BABINO LISA GRAZIA 02/07/1971 ESTERO 30 54 84 *
- 170 COSENTINO GIOVANNI MARIA 23/08/1967 NA 36 48 84 *
- 171 ESPOSITO CATERINA 02/04/1968 NA 24 60 84 *
- 172 IZZO CASSIO 18/09/1972 CE 28 56 84 *
- 173 D'ANIELLO PASQUALE 30/06/1964 CE * 33 51 84

```
174 NAPPI FILOMENA PALMA 08/04/1973 NA 40 43.8 83.8
```

175 D'AMICO FLAVIANA MARGHERITA 17/07/1973 NA 40 43,6 83,6 *

176 AIELLO MARIAROSA 28/08/1972 NA 32 51,6 83,6 *

177 OLIVIERO MARIO RHEMY 16/06/1974 NA 36 47,6 83,6

178 PARTICCO LUIGIA 27/12/1977 NA 28 55,2 83,2

179 FULGERI MARIA 21/04/1968 CE 38 45 83 *

180 FIOLA INES 12/05/1965 NA 32 51 83

181 MARINO ANNAMARIA 25/02/1978 NA 28 54,6 82,6

182 SAMPOGNA ANGELA 05/10/1974 NA 30 52,5 82,5 *

183 COSENTINO ARIANNA 22/08/1970 NA 30 52,5 82,5

184 MARTINIELLO MARINA 23/04/1979 AV 38 44.2 82.2

185 AMBRUSO ANTONELLA 29/03/1969 SA 22 60 82 *

186 DEL PRETE MARIA 26/11/1978 NA 22 60 82 *

187 DI MEO GIUSEPPE 03/03/1976 NA 38 44 82

188 SCOGNAMIGLIO VALERIA 05/10/1975 NA 40 41,8 81,8

189 LAURITO MARIO 14/10/1968 SA 32 49,7 81,7

190 DI FUCCIA ORSOLAIOLANDA 08/03/1983 CE AE 34 47,6 81,6

191 DATO MARIA MICHELA 10/09/1974 AV 35 46,5 81,5

192 PELUSO GIANCARLO 15/07/1978 AV 40 41,3 81,3

193 NOVIELLO PASQUALINA 29/05/1970 NA 38 43,2 81,2 *

194 BOFFO GIOVANNA 26/11/1964 NA 26 55,2 81,2

195 CORVINO ALFONSO 31/08/1967 SA 22 59,1 81,1 *

196 GERVASI ROSARIO 25/04/1975 SA 35 46,1 81,1

197 DAMIANO ANTONIETTA 23/02/1969 SA 38 43 81 *

198 BARRA DOMENICO 11/12/1974 NA AE 40 41 81 *

199 DEL PRETE RENATA 26/03/1981 BN AE 28 53 81

200 RUGGIERO MARIA ROSARIA 21/05/1972 NA 40 40,9 80,9

201 DE FILIPPO FRANCESCA 05/12/1974 NA 33 47,8 80,8

202 CAMPOMORTO RAFFAELA 02/09/1985 CE 37 43,7 80,7

203 FERRARO GIUSEPPE 30/01/1979 BN 32 48,6 80,6 *

204 MARGIOTTA RAFFAELE 20/07/1989 NA 39 41,6 80,6

205 NATALE ANTONIO 03/12/1983 NA AE 36 44,5 80,5 *

206 IROSO ACHILLE 02/12/1977 NA 34 46,5 80,5

207 DI NUNNO FABIO 19/11/1980 NA 40 40 80

208 RINALDI PAOLA 04/02/1973 CE 40 39,8 79,8

209 ALLOCCA ROSSELLA 15/12/1982 NA 36 43,6 79,6 *

210 DE ROSA DANIELA 22/02/1979 BN 32 47,6 79,6

211 ROMANO RITA 09/03/1973 NA 23 56,2 79,2 *

212 PELLONE PIER PAOLO 01/03/1979 NA 39 40,2 79,2

213 COLLARILE DANIELA 21/04/1969 BN 34 45 79 *

214 GIORDANO CLELIA CLARA 23/06/1967 AV 28 51 79 *

215 CERRETO ALESSANDRA 15/10/1967 CE 32 47 79

216 GIORDANO TERESA 14/05/1974 NA 22 56,8 78,8

217 VALLO MARIA TERESA 14/02/1977 NA 35 43,6 78,6 *

218 DI IULIO MICHELE 28/08/1986 NA 28 50,6 78,6

219 CIAMPI MARIA GABRIELLA 26/02/1969 AV * 40 38,5 78.5

21) CIAMI I MARIA GADRIELLA 20/02/1909 AV - 40 30,5 /0,5

220 IOVINE MICHELA 17/09/1963 NA 22 56,4 78,4

221 CESARO MARIA LOURDES 11/06/1980 CE 38 40,1 78,1

222 SORIANO PAOLA 07/08/1964 BN 23 55 78

223 AMATUCCI ANNALISA 20/03/1980 NA 38 39,9 77,9 *

224 RIPA IMMACOLATA 22/12/1965 NA * 35 42,9 77,9

225 LUPO MARCELLA 13/02/1977 BG 30 47,8 77,8

226 CAPUANO ROSA 02/09/1974 NA 37 40,7 77,7 *

227 VENEZIA TOMMASO 21/08/1969 NA 30 47,7 77,7

228 CANTE LUISA 13/01/1970 NA 40 37,6 77,6 *

229 SCARPA CARLA 14/07/1970 SA 32 45,6 77,6 *

230 IOVINO ANTONELLA 14/04/1978 NA 27 50,6 77,6

231 CORTESE DAVIDE 15/02/1979 NA 32 45,5 77,5

232 URGOLO ASSUNTA 02/10/1980 CE 38 39,4 77,4 * 233 ORSI SILVA 27/12/1973 CE 35 42,4 77,4

234 PERRONE FILARDI ROBERTA 14/06/1964 CE 35 42 77

```
235 DE MICHELE ROBERTO 08/02/1980 CE * 38 38,6 76,6
```

236 CERVINO PASQUALINA 12/10/1965 SA 36 40,5 76,5 *

237 DI NARDO ANGELA 08/08/1984 CE 38 38,5 76,5

238 FAZIO MARIA CARMELA 15/07/1975 CS 36 40,4 76,4

239 PAGANO FILOMENA 01/04/1966 CE 40 36,3 76,3

240 IMPROTA DOMENICO 07/03/1964 NA 28 48,2 76,2 *

241 DIODATI STEFANIA IMMACOLATA CONCETTA 20/07/1979 CE 32 44,2 76,2

242 VILLANI OLGA 09/12/1970 SA 32 44 76 *

243 VECCHIONE CARMEN 19/07/1973 SA 37 39 76

244 FERRIGNO MARIAGRAZIA 16/02/1984 NA 28 47,8 75,8

245 BRIANTE IVANA 30/03/1976 NA 36 39,4 75,4

246 IZZO RAFFAELLA 27/10/1979 CE AE 24 51 75 *

247 D'AMORE CARMENCITA 15/10/1975 SA 20 55 75

Il processo può essere seguito consultando il sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u> attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il testo integrale del ricorso introduttivo (anche in allegato al presente avviso).

"Avv.Pasquale Marotta

Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali Via G.Galilei nº 14 - 81100 Caserta Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Ricorre la prof.ssa Caserta Giannamaria, nata a Caserta il 27/01/1969 ed ivi residente alla via Roma n. 51, C.F. CSR GNM 69A67B963W, rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia in Roma alla via Villa Pepoli, 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento anche mediante fax al n. 0823/220561 e/o all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la Commissione giudicatrice del concorso docenti 2018 indetto con D.D.G. n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE per la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. o di qualunque altro legale rapp.te p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- a) del decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003353. del 04.02.2019, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, con il quale si dispone la pubblicazione della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con DDG n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente soli punti 35.80 per titoli nella graduatoria generale di merito;
- b) dell'allegata graduatoria generale di merito, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 242 con punti 74,80;
- c) del decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007982. del 26.03.2019, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, con il quale si dispone la pubblicazione della graduatoria generale di merito, emendata dagli errori materiali, del Concorso indetto con DDG n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente soli punti 35.80 per titoli nella graduatoria generale di merito;
- d) dell'allegata graduatoria generale di merito, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 248 con punti 74.80;
- e) della Tabella A (richiamata dal bando), di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno

agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9-2-2018 Serie generale - n. 339, nella parte in cui, al punto D.1.2, stabilisce che "... È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124", se e per quanto non consente la valutazione del servizio prestato a tempo indeterminato nella scuola statale;

- f) del bando di concorso nei limiti specificati nella precedente lettera e);
- g) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui:
 - 1. il verbale della Commissione giudicatrice del Concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, relativo alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, con il quale la stessa Commissione ha attribuito alla ricorrente un punteggio complessivo per titoli pari a 35,80 punti;
 - 2. il verbale della Commissione giudicatrice del Concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, relativo alla compilazione della graduatoria di merito relativa alla citata classe di concorso, con il quale la stessa Commissione ha attribuito alla ricorrente la posizione n. 248 nella graduatoria generale di merito ripubblicata, attribuendole, altresì, un punteggio complessivo per titoli pari a 35,80 punti.

FATTO

Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, prot. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI n. 85 del 01-02-2018, pubblicato in G.U. n.14 del 16-02-2018, è stato indetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo, il concorso, per titoli ed esami, per il

reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento in una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Tale concorso costituisce la cosiddetta "Fase Transitoria" prima dell'avvio del "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

La citata "Disciplina Transitoria" mira, in altri termini, a salvaguardare la posizione di coloro i quali hanno conseguito un'abilitazione all'insegnamento o il titolo di specializzazione per il sostegno prima del concreto avvio del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli del personale docente denominato "FIT" (Percorso triennale di formazione iniziale).

La ricorrente, in possesso di abilitazione all'insegnamento per la Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, ha presentato, in data 21 marzo 2018, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania.

Nella domanda di partecipazione al concorso, ella ha dichiarato tutti i titoli in suo possesso.

Successivamente, ella, in data 3/10/2018, ha sostenuto la prova orale, superandola brillantemente con la votazione di 39/40.

In tale occasione, ella ha provveduto a fornire alla Commissione esaminatrice, come da bando di concorso, tutti i titoli di servizio e culturali posseduti non certificabili.

In data 4 febbraio 2019, con Decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003353, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha

pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE.

La prof.ssa Caserta, nel prendere visione della graduatoria, ha rilevato una parziale valutazione dei titoli posseduti.

In particolare, alla docente sono stati attribuiti soli n. 35,8 punti per titoli.

Tant'è che, in data 18 febbraio 2019, ella ha presentato alla Commissione esaminatrice un'istanza di rettifica in autotutela della graduatoria di merito dei concorso de quo.

Di recente, in data 26.03.2019, con decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007982. l'Ufficio Scolastico Regionale resistente ha ripubblicato la graduatoria di merito, emendata dagli errori materiali.

Ma anche in tale graduatoria, alla docente in oggetto sono stati attribuiti soli n. 35,8 punti per titoli.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

 \mathbf{E} FALSA **VIOLAZIONE VIOLAZIONE** DEL DDG n. 85/2018; 1) DI VALUTAZIONE TITOLI DEL TABELLA APPLICAZIONE DELLA CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato tutti i titoli in suo possesso.

Segnatamente, la docente ha dichiarato di essere in possesso:

1) dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, conseguita in data 12/04/2001 a seguito di Sessione

- riservata, presso l'Istituto Comprensivo di Capodrise Dist. Sc. N. 14 Marcianise (CE), con votazione pari a 78/100;
- 2) Abilitazione all'esercizio della Libera professione: Abilitazione Avvocato;
- 3) Diploma di perfezionamento post Laurea: Conciliatore professionista, conseguito nell'a.a. 2009/2010 presso CSF- Melito;
- 4) Diploma di perfezionamento post Laurea: Mediatore familiare, conseguito nell'a.a. 2013/2014 presso l'Istituto Amato di Caserta;
- 5) Diploma di perfezionamento post Laurea: In Diritto di Famiglia, conseguito nell'a.a. 1999/2000 presso l'IPSOA di Napoli;
- 6) Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: Diploma di avvocato Rotale, conseguito nell'a.a. 2004/2005 presso il Tribunale della Rota Romana in Roma;
- 7) Dottorato: Dottorato in Diritto Canonico, conseguito nell'a.a. 2003/2004 presso la Pontificia Università Lateranense in Roma;
- 8) Laurea Specialistica in Diritto Canonico, conseguita nell'a.a. 2000/2001, presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, data 27/06/2001, con votazione 86/90;
- 9) Master universitario di II livello corrispondente a 60 CFU con esame finale: Master in Diritto dei Minori e della Famiglia, conseguito nell'a.a. 2002/2003 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 10) N. 7 Pubblicazioni, di cui n. 2 Libri e n. 5 articoli su rivista giuridica. Segnatamente:
- Libro, TITOLO: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, Argomento: valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, anno di pubblicazione 2006, Casa Editrice: Intra Moenia, codice ISBN 88-7421-068-X;
- Libro, Titolo: Il Tribunale dell'inquisizione nel medioevo. Lineamenti del processo inquisitorio nei secoli XIII e XIV, Argomento: Diritto canonico, anno di

- pubblicazione 2010, Casa Editrice: Ed. Penne e Papiri, codice ISBN 978-88-89336-40-3;
- Rivista, Titolo: Considerations about marriage regulation of canon law and the apostolic penitentiary in late middle Ages, Argomento: Marriage regulation of canon law, anno di pubblicazione 2007, Casa Editrice: Università di Navarra-Spagna, codice ISBN 0021-325X;
- Rivista, Titolo: L'Ufficio della *defensio sacramenti* nella legislazione processuale canonica previgente e la conseguente natura accusatoria del giudizio di nullità matrimoniale, Argomento: l'Ufficio della *defensio sacramenti*, anno di pubblicazione 2008, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio per esclusione del bonum fidei, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcune osservazioni sulla rilevanza della sacramentalità matrimoniale nel dettato teologico-canonico conciliare e codiciale, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2012, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Brevi osservazioni storico-giuridiche sulla prova per testi nell'ordinamento della Chiesa, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2014, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- 11) n. 12 anni di servizio di insegnamento prestati dall'a.s. 1991/1992 all'a.s.2002/2003, presso la Direzione Didattica Statale di Orta di Atella (CE), classe di concorso EEEE- Scuola Primaria;
- 12) n. 2 Concorsi superati.

Segnatamente:

- Concorso magistrale per docente di scuola primaria, Classe di concorso EEEE-Scuola primaria, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Campania, anno concorso 1990;
- Concorso magistrale per docente di scuola dell'infanzia, Classe di concorso AAAA- Scuola dell'Infanzia, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Caserta, anno concorso 1990.

Ora, considerato che la graduatoria di merito non precisa il punteggio attribuito ai singoli titoli posseduti dai candidati, appare opportuno passare in rassegna tutti titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso.

Inoltre, questa difesa è ben consapevole che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, terzo periodo, del Decreto Legislativo, la valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i sessanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Ciò nonostante si ritiene opportuno, per completezza espositiva, dimostrare la perfetta corrispondenza di tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente rispetto a quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli relativa al concorso de quo e, quindi, valutabili.

a) Relativamente al Titolo di ammissione - all'insegnamento per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, conseguita in data 12/04/2001 a seguito di Sessione riservata, presso l'Istituto Comprensivo di Capodrise – Dist. Sc. N. 14 Marcianise (CE), con votazione pari a 78/100, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,80.

Invero, la tabella di valutazione titoli, relativa al concorso de quo e pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 339 del 9 febbraio 2018, al punto A.1.1, stabilisce che per l' "Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante

attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito" il punteggio viene determinato sulla base della seguente operazione:

3x (p-75): 5 = punti...

ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi.

Compiendo l'operazione di calcolo del punteggio, così come previsto dalla tabella di valutazione, considerando il punteggio di 78/100 conseguito dalla ricorrente, ne discende che (78-75)x3:5=1.80 punti.

- b) Relativamente all'Abilitazione all'esercizio della Libera professione: Abilitazione Avvocato, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,50.
- Invero, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.13, stabilisce che per l' "Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso", Punti 1,50.
- c) Per il Diploma di perfezionamento post Laurea: Conciliatore professionista, conseguito nell'a.a. 2009/2010 presso CSF- Melito, la Tabella al punto B.5.11, prevede che per il "Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici Punti 1,50".

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,50 per il citato titolo.

d) Per il Diploma di perfezionamento post Laurea: Mediatore familiare, conseguito nell'a.a. 2013/2014 presso l'Istituto Amato di Caserta. Anche tale titolo rientra nella previsione di cui al punti B.5.11 della Tabella poc'anzi citata.

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,50.

e) Per il Diploma di perfezionamento post Laurea: In Diritto di Famiglia, conseguito nell'a.a. 1999/2000 presso l'IPSOA di Napoli. Stesso discorso vale per tale titolo che rientra nella previsione di cui al punti B.5.11 della Tabella poc'anzi citata.

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,50.

f) In merito al Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: Diploma di avvocato Rotale, conseguito nell'a.a. 2004/2005 presso il Tribunale della Rota Romana in Roma, occorre rilevare che tale titolo è stato conseguito dalla ricorrente all'esito di un percorso di studi di durata triennale con esame finale non ripetibile.

La tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.6, prevede per il "Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso al concorso). Si valuta al massimo un titolo. Punti 4,50".

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 4,50 per il Diploma di avvocato Rotale, conseguito nell'a.a. 2004/2005.

g) Relativamente al Dottorato, la ricorrente ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico nell'a.a. 2003/2004 presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, pertanto, ella ha diritto all'attribuzione di punti 15,00.

Invero, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.2, stabilisce che per il "Dottorato di ricerca. Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005. Si valuta al massimo un titolo", Punti 15.

h) Per la Laurea Specialistica in Diritto Canonico, conseguita nell'a.a. 2000/2001, presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, data 27/06/2001, con votazione 86/90, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 6.

Sul punto, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.5, prevede che per il "Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione", vanno attribuiti Punti 6.

i) In merito al Master universitario di II livello corrispondente a 60 CFU con esame finale, la ricorrente ha conseguito, nell'a.a. 2002/2003, il Corso di perfezionamento in "Diritto dei Minori e della Famiglia", presso la Seconda

Università degli Studi di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.11, come già detto, prevede che per il "Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici", Punti 1,50.

Pertanto, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,50.

<u>I) Con riguardo alle Pubblicazioni</u>, occorre rilevare che la ricorrente vanta n. 2
Libri e n. 5 articoli su rivista giuridica.

Segnatamente:

- Libro, TITOLO: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, Argomento: valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, anno di pubblicazione 2006, Casa Editrice: Intra Moenia, codice ISBN 88-7421-068-X;
- Libro, Titolo: Il Tribunale dell'inquisizione nel medioevo. Lineamenti del processo inquisitorio nei secoli XIII e XIV, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Ed. Penne e Papiri, codice ISBN 978-88-89336-40-3;
- Rivista, Titolo: Considerations about marriage regulation of canon law and the apostolic penitentiary in late middle Ages, Argomento: Marriage regulation of canon law, anno di pubblicazione 2007, Casa Editrice: Università di Navarra-Spagna, codice ISBN 0021-325X;
- Rivista, Titolo: L'Ufficio della defensio sacramenti nella legislazione processuale canonica previgente e la conseguente natura accusatoria del giudizio di nullità matrimoniale, Argomento: l'Ufficio della defensio sacramenti, anno di pubblicazione 2008, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio per esclusione del bonum fidei, Argomento: Diritto

- canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcune osservazioni sulla rilevanza della sacramentalità matrimoniale nel dettato teologico-canonico conciliare e codiciale, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2012, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Brevi osservazioni storico-giuridiche sulla prova per testi nell'ordinamento della Chiesa, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2014, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372.

Ebbene, in merito alle predette pubblicazioni, la tabella di valutazione dei titoli riconosce fino ad un massimo di punti 9, così determinati: "C.1.1 Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato Punti 3"; "C.1.2 Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR Punti 0,60".

Orbene, la ricorrente ha dichiarato n. 2 Libri e, quindi, ha diritto <u>a punti 6,00</u>, trattandosi libri attinenti al diritto, ovvero <u>"dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso".</u>

Per i 5 articoli su rivista giuridica, ella ha diritto all'attribuzione di <u>complessivi</u> <u>punti 3.00</u> (0,60x5), trattandosi di "contenuti inerenti alla specifica classe di concorso".

m) In riferimento ai 12 anni di servizio di insegnamento dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, occorre rilevare che si tratta di servizio a tempo

<u>indeterminato</u>, prestato dall'a.s. 1991/1992 all'a.s. 2002/2003, presso la Direzione Didattica Statale di Orta di Atella (CE), classe di concorso EEEE- Scuola Primaria.

Ebbene, in merito occorre, sin da subito, precisare che la ricorrente non è più docente di ruolo.

Invero, ella è cessata dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2003.

Tuttavia, la mancata valutazione del servizio scaturirebbe dalla previsione contenuta nella tabella di valutazione dei titoli, al punto D.1.2, la quale stabilisce che per il "Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato.

È valutato come anno scolastico il servizio prestato <u>a tempo determinato</u>, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124", <u>Punti 0,80 per i primi due anni di servizio, Punti 2 dal terzo anno di servizio.</u>

Ebbene, la disposizione in parola deve essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Del resto, analoghi principi sono già stati espressi dalla Giurisprudenza Amministrativa (sia pure su questione leggermente diversa, ovvero del servizio a tempo indeterminato prestato nelle scuole paritarie, ma per la quale vengono in gioco i medesimi principi).

In particolare, il TAR Lazio, Sezione III Bis, con sentenza n. 5789/2018, con riferimento al concorso docenti del 2016, ha statuito che "Il punto D.1.1 del Decreto Ministeriale impugnato 23 febbraio 2016 numero 94 infine, prevede che "... è valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo di 180 giorni per ciascun anno scolastico ...".

La disposizione normativa di riferimento delle determinazioni impugnate, va individuata nell'articolo 1 comma 14 della legge numero 107/2015, con cui si prevede che "... il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il lº dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i post che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami: sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; h) il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado ...".

La ricorrente ritiene che la disposizione appena richiamata, le determinazioni ministeriali e i provvedimenti amministrativi applicativi impugnati la danneggino ingiustamente in quanto escludono implicitamente la valutabilità del servizio prestato a tempo indeterminato presso Istituti paritari.

Risulterebbe evidente, nella specie, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità nonché di efficienza e meritocrazia che presiedono le norme sui concorsi pubblici e la valutazione dei titoli di servizio ai fini del punteggio.

Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Del resto, analoghi principi sono già stati espressi dalla Sezione (sia pure su fattispecie questione leggermente diversa, ma per la quale vengono in gioco i medesimi principi), con l'ordinanza del 12 aprile 2016 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 110 della legge numero 107/2015 e del D.G. del MIUR del 26 febbraio 2016 che applica la suddetta norma escludendo dalla partecipazione alla procedura in questione i docenti già immessi nei ruoli della P.A.

In quel caso, in particolare, con l'ordinanza richiamata, la Sezione ha affermato la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ritenendola non manifestamente infondata (in senso analogo, anche l'ordinanza del 5 maggio 2016 numero 11859, che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale) e il Giudice delle Leggi ha accolto la questione sollevata con la sentenza n. 251/2017 abrogando il comma 110 della legge 107/2015: nella fattispecie, è quindi venuta meno la disposizione in base a cui era statuito che "ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali"; con la sentenza citata quindi la Corte ha eliminato dall'ordinamento proprio la norma che limitava la partecipazione al concorso di coloro che sono già docenti di ruolo.

Nel caso all'esame, si ritiene possibile un'interpretazione, da parte dell'amministrazione, delle norme rubricate, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di conferire la giusta valorizzazione anche alla categoria di docenti di cui la ricorrente è rappresentante e al fine di

evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)".

Ebbene, anche nella fattispecie in esame, la posizione dell'odierna ricorrente non è dissimile da quella scrutinata dal TAR Lazio con la citata sentenza, atteso che l'odierna ricorrente non è più docente di ruolo, essendo la stessa cessata dal servizio, per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/3003.

Per cui, la previsione di cui alla tabella di valutazione dei titoli che non consente la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato, costituisce un'ingiustificata e discriminatoria applicazioni delle norme di cui all'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Diversamente opinando si perverrebbe ad arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con la stessa ratio della procedura concorsuale de qua che mira a valorizzare soprattutto i titoli culturali e di servizio posseduti dai candidati.

Invero, il bando di concorso, all'art. 9, prevede che la Commissione assegni ai candidati fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale e 60 punti per i titoli.

È evidente quindi la maggiore rilevanza attribuita ai titoli posseduti dai candidati rispetto ad una prova orale nemmeno selettiva.

Per cui, l'impugnata disposizione della tabella di valutazione dei titoli si palesa illegittima, in quanto contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare i servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Appare, infatti, manifesta la disparità di trattamento tra docenti che sono in possesso del medesimo servizio di insegnamento.

Tale modus operandi, viola i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e della "par condicio" tra i candidati.

Pertanto, appare evidente che la tabella di valutazione dei titoli, nella parte in cui al punto D.1.2 valorizza solo il servizio a tempo determinato si pone in aperta violazione con le norme di rango costituzionale di cui agli artt. 3, 97 e 51, primo comma della Costituzione.

Le graduatorie di merito impugnate, unitamente ai Decreti di pubblicazione delle stesse, quindi, devono essere annullati perché l'obbligo di interpretare nel senso conforme alla Costituzione la disposizione della Tabella di valutazione dei titoli suggerisce al Giudice di privilegiare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa.

È noto, infatti, che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale "nessuna norma di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perché è suscettibile di essere interpretata in senso contrastante con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione" (ex multis, sentenza n. 17 del 2010).

n) Infine, la ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di aver superato n. 2 Concorsi.

Segnatamente, ella ha superato tutte le prove del Concorso magistrale per docente di scuola primaria, Classe di concorso EEEE- Scuola primaria, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Campania, anno concorso 1990, nonché il Concorso magistrale per docente di scuola dell'infanzia, Classe di concorso AAAA- Scuola dell'Infanzia, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Caserta, anno concorso 1990.

Ebbene, in merito la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.1 prevede:

[&]quot;Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami:

a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa a) Punti 15

b) per altra classe di concorso o tipologia di posto b) Punti 5".

Pertanto, è evidente che ella ha diritto all'attribuzione di complessivi punti 10,00 per il superamento dei concorsi poc'anzi citati.

2) **VIOLAZIONE** DEL DDG n. 85/2018; **VIOLAZIONE** E **FALSA** APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli richiamata dal bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che, in sede di pubblico concorso, la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli richiamata dal bando di concorso (cfr. art. 9 comma 4 del Bando) la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa

Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che "In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" (T.A.R. Puglia–Lecce, sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata e/o non corretta valutazione dei titoli, posseduti e dichiarati dalla ricorrente, appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla docente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione del maggiore punteggio spettante.

FALSA VIOLAZIONE E 85/2018; n. DDG DEL **VIOLAZIONE** 3) TITOLI DEL DI VALUTAZIONE TABELLA APPLICAZIONE DELLA CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria da parte dell'Amm.ne resistente.

Invero, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

Fermo restando l'assoluta valutabilità dei predetti titoli, ad ogni buon conto, si osserva che l'Amm.ne convenuta avrebbe potuto chiedere alla ricorrente l'esibizione in originale della documentazione de quibus, garantendo, in tal modo, la partecipazione del ricorrente al procedimento e l'esercizio del diritto di difesa.

Il modus operandi posto in essere dall'Amm.ne, invece, ha impedito alla ricorrente di esporre le proprie ragioni e di fornire il supporto documentale predetto, in violazione dei principi che informano l'attività amministrativa di cui agli artt. 6, 7 e 10 della legge n. 241/90.

L'Amm.ne resistente, quindi, avrebbe dovuto operare nel senso su esposto in ossequio al principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che "1. Il responsabile del procedimento: a) ...;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazionie puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

Tale principio si inserisce tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

In merito, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, con sentenza n. 1740/2011, ha affermato il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato. Sennonché il cosiddetto "dovere di soccorso" (previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della 1. 241/1990), che impone alle amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, deve essere correttamente inteso e interpretato

coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall'art.

97 Cost.

A ciò si aggiunga che l'odierna ricorrente, dopo la pubblicazione della graduatoria generale di merito, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, in data 18/02/2019, ha presentato formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania.

Tuttavia, i suddetti atti non hanno sortito alcun effetto, atteso che, ad oggi, la graduatoria citata non è stata affatto rettificata.

La convenuta Amministrazione non ha fornito alcun chiarimento in ordine al motivo per cui non ha ritenuto valutabili i titoli dichiarati dalla ricorrente.

Tale circostanza ha reso impossibile ripercorrere l'iter logico seguito per addivenire a detto punteggio.

Il predetto comportamento integra una tipica ipotesi di violazione di legge, in antitesi con quanto disposto dalla L. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" la quale, all'art. 3 rubricato "Motivazione del provvedimento" dispone: "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ...omissis... la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria" per ragioni di giustizia ed equità.

Si afferma, così, che l'obbligo di provvedere mediante un provvedimento adeguatamente motivato, esiste, oltre che nei casi stabiliti *ope legis*, in fattispecie ulteriori, nelle quali ragioni di giustizia e di equità, impongono l'adozione di un provvedimento al fine di estendere maggiormente la possibilità di protezione contro comportamenti illegittimi dell'Amm.ne.

Il rispetto delle norme sul procedimento, costituisce una tipica ipotesi di limite della discrezionalità amministrativa, di talché implica la necessità che, i provvedimenti amministrativi finali, siano preceduti da un'attenta fase propedeutica di natura istruttoria, al fine di tutelare specifici interessi pubblici. Ebbene, nel caso di specie tale assetto è stato palesemente disatteso, in quanto l'Amm.ne, non solo non ha

valutato i titoli legittimamente presentati dal ricorrente, ma non ha riscontrato neppure il reclamo dallo stesso proposto.

A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che "Il difetto di motivazione si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito nell'emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. La motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall'Amministrazione" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 marzo 2010, n. 565).

Ebbene, tale atteggiamento discriminatorio, perpetrato nei confronti della ricorrente, appare del tutto ingiusto, avvolgendo l'intera procedura valutativa da un velo di legittimo sospetto sull'imparzialità in quanto non garantisce il rispetto dei principi costituzionali e, pertanto, va censurato.

I principi di riferimento sopra richiamati stabiliscono l'obbligo di predisporre strumenti e sistemi in grado di garantire la trasparenza e l'imparzialità dello svolgimento delle procedure valutative e non vi è dubbio che la predeterminazione delle relative modalità sia il meccanismo principale per garantire la trasparenza e l'imparzialità delle stesse.

Infine, si osserva, altresì, che l'Amm.ne convenuta avrebbe potuto acquisire d'ufficio la documentazione originale afferente i titoli oggetto di autodichiarazione, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, che, testualmente, recita "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Da qui il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il maggior punteggio spettante.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, risulta collocato al posto n. 248 con punti 74.80.

Ora, se si considera che ella, con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, si collocherebbe al posto n. 22, con punti 99,00, appare evidente che la stessa "scavalcherebbe" ben 226 candidati.

Oltretutto, occorre aggiungere che, a quanto è dato sapere, anche altri candidati hanno presentato ricorso per la mancata valutazione di alcuni titoli.

Da ciò ne consegue che laddove tali ricorsi venissero accolti, la ricorrente potrebbe perdere ulteriori posizioni in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce".

Avv. Pasquale Marotta Pagusle Rende Pubblicato il 06/02/2019

N. 00836/2019 REG.PROV.CAU. N. 13917/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaela Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania De Matteo, Simone Grieco,

Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulimieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Carla Martone, Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko

Menna, Sabrina De Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini, Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesué Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravalle, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

nei confronti

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che banno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Paglia e di Ufficio Scola

Terr per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:
- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese

note sul sito medesimo;

- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:
- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 27/05/2019



N.03047 2019 REG.PROV.CAU. N. 04109/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4109 del 2019, proposto da

Giannamaria Caserta, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli n 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Campania, Commissione Esaminatrice non costituiti in giudizio;

nei confronti

Raffaella Izzo, Carmencita D'Amore non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

a) del decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003353. del 04.02.2019, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone la pubblicazione della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con DDG n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente soli punti 35.80 per titoli nella graduatoria generale di merito

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuta la necessità che l'amministrazione depositi motivati chiarimenti sulle ragioni per le quali non sono stati attribuiti al ricorrente i titoli richiesti;

ritenuta l'insussistenza del requisito dell'irreparabilità del pregiudizio e che comunque le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione di un'udienza di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

N. 04109/2019 REG.RIC.

Dispone che l'amministrazione depositi la relazione richiesta in motivazione entro il 30 settembre 2019.

Fissa l'udienza pubblica del 4.2.2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alfonso Graziano, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Raffaele Tuccillo IL PRESIDENTE Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 3047/2019 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 21 maggio 2019, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 27 maggio 2019, sul ricorso R.G. n. 4109/2019.

Il processo può essere seguito consultando il sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u> attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta
Perpulu Rendre



Avv.Pasquale Marotta

Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali Via G.Galilei nº 14 - 81100 Caserta Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Ricorre la prof.ssa Caserta Giannamaria, nata a Caserta il 27/01/1969 ed ivi residente alla via Roma n. 51, C.F. CSR GNM 69A67B963W, rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia in Roma alla via Villa Pepoli, 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento anche mediante fax al n. 0823/220561 e/o all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la Commissione giudicatrice del concorso docenti 2018 indetto con D.D.G. n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE per la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. o di qualunque altro legale rapp.te p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

a) del decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO
 UFFICIALE.U.0003353. del 04.02.2019, dell'Ufficio Scolastico
 Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone
 la pubblicazione della graduatoria generale di merito del Concorso indetto

- con DDG n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente soli punti 35.80 per titoli nella graduatoria generale di merito;
- b) dell'allegata graduatoria generale di merito, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 242 con punti 74,80;
- c) del decreto m pi.AOODRCA.REGISTRO prot. n. UFFICIALE.U.0007982. del 26.03.2019, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale, con il quale si dispone la pubblicazione della graduatoria generale di merito, emendata dagli errori materiali, del Concorso indetto con DDG n. 85 dell'1/2/2018 per la Classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente soli punti 35.80 per titoli nella graduatoria generale di merito;
- d) dell'allegata graduatoria generale di merito, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 248 con punti 74.80;
- e) della Tabella A (richiamata dal bando), di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9-2-2018 Serie generale n. 339, nella parte in cui, al punto D.1.2, stabilisce che "... È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124", se e per quanto non consente la valutazione del servizio prestato a tempo indeterminato nella scuola statale;

- f) del bando di concorso nei limiti specificati nella precedente lettera e);
- g) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui:
 - 1. il verbale della Commissione giudicatrice del Concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, relativo alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, con il quale la stessa Commissione ha attribuito alla ricorrente un punteggio complessivo per titoli pari a 35,80 punti;
 - 2. il verbale della Commissione giudicatrice del Concorso per la Regione Campania, per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, relativo alla compilazione della graduatoria di merito relativa alla citata classe di concorso, con il quale la stessa Commissione ha attribuito alla ricorrente <u>la posizione n. 248</u> nella graduatoria generale di merito ripubblicata, attribuendole, altresì, un punteggio complessivo <u>per titoli pari a 35,80 punti.</u>

FATTO

Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, prot. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI n. 85 del 01-02-2018, pubblicato in G.U. n.14 del 16-02-2018, è stato indetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo, il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento in una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Tale concorso costituisce la cosiddetta "Fase Transitoria" prima dell'avvio del "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

La citata "Disciplina Transitoria" mira, in altri termini, a salvaguardare la posizione di coloro i quali hanno conseguito un'abilitazione all'insegnamento o il titolo di specializzazione per il sostegno prima del concreto avvio del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli del personale docente denominato "FIT" (Percorso triennale di formazione iniziale).

La ricorrente, in possesso di abilitazione all'insegnamento per la Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, ha presentato, in data 21 marzo 2018, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania.

Nella domanda di partecipazione al concorso, ella ha dichiarato tutti i titoli in suo possesso.

Successivamente, ella, in data 3/10/2018, ha sostenuto la prova orale, superandola brillantemente con la votazione di 39/40.

In tale occasione, ella ha provveduto a fornire alla Commissione esaminatrice, come da bando di concorso, tutti i titoli di servizio e culturali posseduti non certificabili.

In data 4 febbraio 2019, con Decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003353, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE.

La prof.ssa Caserta, nel prendere visione della graduatoria, ha rilevato una parziale valutazione dei titoli posseduti.

In particolare, alla docente sono stati attribuiti soli n. 35,8 punti per titoli.

Tant'è che, in data 18 febbraio 2019, ella ha presentato alla Commissione esaminatrice un'istanza di rettifica in autotutela della graduatoria di merito dei concorso de quo.

Di recente, in data 26.03.2019, con decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007982. l'Ufficio Scolastico Regionale resistente ha ripubblicato la graduatoria di merito, emendata dagli errori materiali.

Ma anche in tale graduatoria, alla docente in oggetto sono stati attribuiti soli n. 35,8 punti per titoli.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEL DDG n. 85/2018; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato tutti i titoli in suo possesso.

Segnatamente, la docente ha dichiarato di essere in possesso:

- 1) dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, conseguita in data 12/04/2001 a seguito di Sessione riservata, presso l'Istituto Comprensivo di Capodrise Dist. Sc. N. 14 Marcianise (CE), con votazione pari a 78/100;
- 2) Abilitazione all'esercizio della Libera professione: Abilitazione Avvocato;
- 3) Diploma di perfezionamento post Laurea: Conciliatore professionista, conseguito nell'a.a. 2009/2010 presso CSF- Melito;

- 4) Diploma di perfezionamento post Laurea: Mediatore familiare, conseguito nell'a.a. 2013/2014 presso l'Istituto Amato di Caserta;
- 5) Diploma di perfezionamento post Laurea: In Diritto di Famiglia, conseguito nell'a.a. 1999/2000 presso l'IPSOA di Napoli;
- 6) Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: Diploma di avvocato Rotale, conseguito nell'a.a. 2004/2005 presso il Tribunale della Rota Romana in Roma;
- 7) Dottorato: Dottorato in Diritto Canonico, conseguito nell'a.a. 2003/2004 presso la Pontificia Università Lateranense in Roma;
- 8) Laurea Specialistica in Diritto Canonico, conseguita nell'a.a. 2000/2001, presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, data 27/06/2001, con votazione 86/90;
- 9) Master universitario di II livello corrispondente a 60 CFU con esame finale: Master in Diritto dei Minori e della Famiglia, conseguito nell'a.a. 2002/2003 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 10) N. 7 Pubblicazioni, di cui n. 2 Libri e n. 5 articoli su rivista giuridica. Segnatamente:
- Libro, TITOLO: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, Argomento: valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, anno di pubblicazione 2006, Casa Editrice: Intra Moenia, codice ISBN 88-7421-068-X;
- Libro, Titolo: Il Tribunale dell'inquisizione nel medioevo. Lineamenti del processo inquisitorio nei secoli XIII e XIV, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Ed. Penne e Papiri, codice ISBN 978-88-89336-40-3;
- Rivista, Titolo: Considerations about marriage regulation of canon law and the apostolic penitentiary in late middle Ages, Argomento: Marriage

- regulation of canon law, anno di pubblicazione 2007, Casa Editrice: Università di Navarra- Spagna, codice ISBN 0021-325X;
- Rivista, Titolo: L'Ufficio della defensio sacramenti nella legislazione processuale canonica previgente e la conseguente natura accusatoria del giudizio di nullità matrimoniale, Argomento: l'Ufficio della defensio sacramenti, anno di pubblicazione 2008, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio per esclusione del bonum fidei, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcune osservazioni sulla rilevanza della sacramentalità matrimoniale nel dettato teologico-canonico conciliare e codiciale, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2012, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Brevi osservazioni storico-giuridiche sulla prova per testi nell'ordinamento della Chiesa, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2014, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- 11) n. 12 anni di servizio di insegnamento prestati dall'a.s. 1991/1992 all'a.s.2002/2003, presso la Direzione Didattica Statale di Orta di Atella (CE), classe di concorso EEEE- Scuola Primaria;
- 12) n. 2 Concorsi superati.

Segnatamente:

- Concorso magistrale per docente di scuola primaria, Classe di concorso EEEE- Scuola primaria, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Campania, anno concorso 1990;
- Concorso magistrale per docente di scuola dell'infanzia, Classe di concorso AAAA- Scuola dell'Infanzia, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Caserta, anno concorso 1990.

Ora, considerato che la graduatoria di merito non precisa il punteggio attribuito ai singoli titoli posseduti dai candidati, appare opportuno passare in rassegna tutti titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso.

Inoltre, questa difesa è ben consapevole che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, terzo periodo, del Decreto Legislativo, la valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i sessanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Ciò nonostante si ritiene opportuno, per completezza espositiva, dimostrare la perfetta corrispondenza di tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente rispetto a quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli relativa al concorso de quo e, quindi, valutabili.

a) Relativamente al Titolo di ammissione - all'insegnamento per la classe di concorso A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, conseguita in data 12/04/2001 a seguito di Sessione riservata, presso l'Istituto Comprensivo di Capodrise – Dist. Sc. N. 14 Marcianise (CE), con votazione pari a 78/100, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,80.

Invero, la tabella di valutazione titoli, relativa al concorso de quo e pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 339 del 9 febbraio 2018, al punto A.1.1, stabilisce che per l' "Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio

2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito" il punteggio viene determinato sulla base della seguente operazione:

3x (p-75): 5 = punti...

ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi.

Compiendo l'operazione di calcolo del punteggio, così come previsto dalla tabella di valutazione, considerando il punteggio di 78/100 conseguito dalla ricorrente, ne discende che (78-75)x3:5= 1,80 punti.

- b) Relativamente all'Abilitazione all'esercizio della Libera professione: Abilitazione Avvocato, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,50. Invero, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.13, stabilisce che per l' "Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso", Punti 1,50.
- c) Per il Diploma di perfezionamento post Laurea: Conciliatore professionista, conseguito nell'a.a. 2009/2010 presso CSF- Melito, la Tabella al punto B.5.11, prevede che per il "Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici Punti 1,50".

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,50 per il citato titolo.

- d) Per il Diploma di perfezionamento post Laurea: Mediatore familiare, conseguito nell'a.a. 2013/2014 presso l'Istituto Amato di Caserta. Anche tale titolo rientra nella previsione di cui al punti B.5.11 della Tabella poc'anzi citata. Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,50.
- e) Per il Diploma di perfezionamento post Laurea: In Diritto di Famiglia, conseguito nell'a.a. 1999/2000 presso l'IPSOA di Napoli. Stesso discorso vale

per tale titolo che rientra nella previsione di cui al punti B.5.11 della Tabella poc'anzi citata.

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1,50.

f) In merito al Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale: Diploma di avvocato Rotale, conseguito nell'a.a. 2004/2005 presso il Tribunale della Rota Romana in Roma, occorre rilevare che tale titolo è stato conseguito dalla ricorrente all'esito di un percorso di studi di durata triennale con esame finale non ripetibile.

La tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.6, prevede per il "Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso al concorso). Si valuta al massimo un titolo. Punti 4,50".

Per cui la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 4,50 per il Diploma di avvocato Rotale, conseguito nell'a.a. 2004/2005.

g) Relativamente al Dottorato, la ricorrente ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico nell'a.a. 2003/2004 presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, pertanto, ella ha diritto all'attribuzione di punti 15,00.

Invero, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.2, stabilisce che per il "Dottorato di ricerca. Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005. Si valuta al massimo un titolo", Punti 15.

h) Per la Laurea Specialistica in Diritto Canonico, conseguita nell'a.a. 2000/2001, presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, data 27/06/2001, con votazione 86/90, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 6.

Sul punto, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.5, prevede che per il "Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma

accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione", vanno attribuiti <u>Punti 6.</u>

i) In merito al Master universitario di II livello corrispondente a 60 CFU con esame finale, la ricorrente ha conseguito, nell'a.a. 2002/2003, il Corso di perfezionamento in "Diritto dei Minori e della Famiglia", presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.11, come già detto, prevede che per il "Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici", Punti 1,50.

Pertanto, la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 1,50.

I) Con riguardo alle Pubblicazioni, occorre rilevare che la ricorrente vanta n. 2 Libri e n. 5 articoli su rivista giuridica.

Segnatamente:

- Libro, TITOLO: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, Argomento: valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio, anno di pubblicazione 2006, Casa Editrice: Intra Moenia, codice ISBN 88-7421-068-X;
- Libro, Titolo: Il Tribunale dell'inquisizione nel medioevo. Lineamenti del processo inquisitorio nei secoli XIII e XIV, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Ed. Penne e Papiri, codice ISBN 978-88-89336-40-3;
- Rivista, Titolo: Considerations about marriage regulation of canon law and the apostolic penitentiary in late middle Ages, Argomento: Marriage regulation of canon law, anno di pubblicazione 2007, Casa Editrice: Università di Navarra- Spagna, codice ISBN 0021-325X;

- Rivista, Titolo: L'Ufficio della defensio sacramenti nella legislazione processuale canonica previgente e la conseguente natura accusatoria del giudizio di nullità matrimoniale, Argomento: l'Ufficio della defensio sacramenti, anno di pubblicazione 2008, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico Università di Salamanca Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcuni rilievi sul valore probatorio dell'infedeltà nelle cause di nullità del matrimonio per esclusione del bonum fidei, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2010, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Alcune osservazioni sulla rilevanza della sacramentalità matrimoniale nel dettato teologico-canonico conciliare e codiciale, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2012, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372;
- Rivista, Titolo: Brevi osservazioni storico-giuridiche sulla prova per testi nell'ordinamento della Chiesa, Argomento: Diritto canonico, anno di pubblicazione 2014, Casa Editrice: Revista espanola de derecho canonico – Università di Salamanca - Spagna, codice ISBN 0034-9372.

Ebbene, in merito alle predette pubblicazioni, la tabella di valutazione dei titoli riconosce fino ad un massimo di punti 9, così determinati: "C.1.1 Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato Punti 3": "C.1.2 Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la

comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR **Punti 0,60**".

Orbene, la ricorrente ha dichiarato n. 2 Libri e, quindi, ha diritto <u>a punti</u> <u>6,00</u>, trattandosi libri attinenti al diritto, ovvero <u>"dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso".</u>

Per i 5 articoli su rivista giuridica, ella ha diritto all'attribuzione di complessivi punti 3.00 (0,60x5), trattandosi di "contenuti inerenti alla specifica classe di concorso".

m) In riferimento ai 12 anni di servizio di insegnamento dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, occorre rilevare che si tratta di servizio a tempo indeterminato, prestato dall'a.s. 1991/1992 all'a.s. 2002/2003, presso la Direzione Didattica Statale di Orta di Atella (CE), classe di concorso EEEE-Scuola Primaria.

Ebbene, in merito occorre, sin da subito, precisare che la ricorrente non è più docente di ruolo.

Invero, ella è cessata dal servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2003.

Tuttavia, la mancata valutazione del servizio scaturirebbe dalla previsione contenuta nella tabella di valutazione dei titoli, al punto D.1.2, la quale stabilisce che per il "Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato.

È valutato come anno scolastico il servizio prestato <u>a tempo determinato</u>, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297

nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124", <u>Punti</u> 0,80 per i primi due anni di servizio, Punti 2 dal terzo anno di servizio.

Ebbene, la disposizione in parola deve essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Del resto, analoghi principi sono già stati espressi dalla Giurisprudenza Amministrativa (sia pure su questione leggermente diversa, ovvero del servizio a tempo indeterminato prestato nelle scuole paritarie, ma per la quale vengono in gioco i medesimi principi).

In particolare, il TAR Lazio, Sezione III Bis, con sentenza n. 5789/2018, con riferimento al concorso docenti del 2016, ha statuito che "Il punto D.1.1 del Decreto Ministeriale impugnato 23 febbraio 2016 numero 94 infine, prevede che "... è valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo di 180 giorni per ciascun anno scolastico ...".

La disposizione normativa di riferimento delle determinazioni impugnate, va individuata nell'articolo 1 comma 14 della legge numero 107/2015, con cui si prevede che "... il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il lo dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i post che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati fra i titoli valutabili in termini

di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami: sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; h) il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado ...".

La ricorrente ritiene che la disposizione appena richiamata, le determinazioni ministeriali e i provvedimenti amministrativi applicativi impugnati la danneggino ingiustamente in quanto escludono implicitamente la valutabilità del servizio prestato a tempo indeterminato presso Istituti paritari.

Risulterebbe evidente, nella specie, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità nonché di efficienza e meritocrazia che presiedono le norme sui concorsi pubblici e la valutazione dei titoli di servizio ai fini del punteggio.

Le disposizioni sopra richiamate devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato e alla luce delle ulteriori disposizioni normative contenute nell'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Del resto, analoghi principi sono già stati espressi dalla Sezione (sia pure su fattispecie questione leggermente diversa, ma per la quale vengono in gioco i medesimi principi), con l'ordinanza del 12 aprile 2016 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 110 della legge numero 107/2015 e del D.G. del MIUR del 26 febbraio 2016 che applica la suddetta norma escludendo dalla partecipazione alla procedura in questione i docenti già immessi nei ruoli della P.A.

In quel caso, in particolare, con l'ordinanza richiamata, la Sezione ha affermato la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ritenendola non manifestamente infondata (in senso analogo, anche l'ordinanza del 5

maggio 2016 numero 11859, che ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale) e il Giudice delle Leggi ha accolto la questione sollevata con la sentenza n. 251/2017 abrogando il comma 110 della legge 107/2015: nella fattispecie, è quindi venuta meno la disposizione in base a cui era statuito che "ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali"; con la sentenza citata quindi la Corte ha eliminato dall'ordinamento proprio la norma che limitava la partecipazione al concorso di coloro che sono già docenti di ruolo.

Nel caso all'esame, si ritiene possibile un'interpretazione, da parte dell'amministrazione, delle norme rubricate, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di conferire la giusta valorizzazione anche alla categoria di docenti di cui la ricorrente è rappresentante e al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)".

Ebbene, anche nella fattispecie in esame, la posizione dell'odierna ricorrente non è dissimile da quella scrutinata dal TAR Lazio con la citata sentenza, atteso che l'odierna ricorrente non è più docente di ruolo, essendo la stessa cessata dal servizio, per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/09/3003.

Per cui, la previsione di cui alla tabella di valutazione dei titoli che non consente la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato, costituisce un'ingiustificata e discriminatoria applicazioni delle norme di cui all'articolo 400 commi 1, 14 e 15 del decreto legislativo 297/1994, con cui si prevede la valutazione del servizio

d'insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato.

Diversamente opinando si perverrebbe ad arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con la stessa ratio della procedura concorsuale de qua che mira a valorizzare soprattutto i titoli culturali e di servizio posseduti dai candidati.

Invero, il bando di concorso, all'art. 9, prevede che la Commissione assegni ai candidati fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale e 60 punti per i titoli.

È evidente quindi la maggiore rilevanza attribuita ai titoli posseduti dai candidati rispetto ad una prova orale nemmeno selettiva.

Per cui, l'impugnata disposizione della tabella di valutazione dei titoli si palesa illegittima, in quanto contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare i servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Appare, infatti, manifesta la disparità di trattamento tra docenti che sono in possesso del medesimo servizio di insegnamento.

Tale modus operandi, viola i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e della "par condicio" tra i candidati.

Pertanto, appare evidente che la tabella di valutazione dei titoli, nella parte in cui al punto D.1.2 valorizza solo il servizio a tempo determinato si pone in aperta violazione con le norme di rango costituzionale di cui agli artt. 3, 97 e 51, primo comma della Costituzione.

Le graduatorie di merito impugnate, unitamente ai Decreti di pubblicazione delle stesse, quindi, devono essere annullati perché l'obbligo di interpretare nel senso conforme alla Costituzione la disposizione della Tabella di valutazione dei titoli suggerisce al Giudice di privilegiare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa.

È noto, infatti, che per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale "nessuna norma di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perché è suscettibile di essere interpretata in senso contrastante con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione" (ex multis, sentenza n. 17 del 2010).

n) Infine, la ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di aver superato n. 2 Concorsi.

Segnatamente, ella ha superato tutte le prove del Concorso magistrale per docente di scuola primaria, Classe di concorso EEEE- Scuola primaria, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Campania, anno concorso 1990, nonché il Concorso magistrale per docente di scuola dell'infanzia, Classe di concorso AAAA- Scuola dell'Infanzia, votazione 81,25/90, USR responsabile della procedura Caserta, anno concorso 1990.

Ebbene, in merito la tabella di valutazione dei titoli, al punto B.5.1 prevede:

"Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami:

a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa a) Punti 15

b) per altra classe di concorso o tipologia di posto b) Punti 5".

Pertanto, è evidente che ella ha diritto all'attribuzione di <u>complessivi punti</u>

10,00 per il superamento dei concorsi poc'anzi citati.

2) VIOLAZIONE DEL DDG n. 85/2018; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa e/o non corretta valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli. In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli richiamata dal bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che, in sede di pubblico concorso, la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli richiamata dal bando di concorso (cfr. art. 9 comma 4 del Bando) la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che "In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" (T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata e/o non corretta valutazione dei titoli, posseduti e dichiarati dalla ricorrente, appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla docente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione del maggiore punteggio spettante.

3) VIOLAZIONE DELLA DDG n. 85/2018; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria da parte dell'Amm.ne resistente.

Invero, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

Fermo restando l'assoluta valutabilità dei predetti titoli, ad ogni buon conto, si osserva che l'Amm.ne convenuta avrebbe potuto chiedere alla ricorrente l'esibizione in originale della documentazione de quibus, garantendo, in tal modo, la partecipazione del ricorrente al procedimento e l'esercizio del diritto di difesa.

Il modus operandi posto in essere dall'Amm.ne, invece, ha impedito alla ricorrente di esporre le proprie ragioni e di fornire il supporto documentale predetto, in violazione dei principi che informano l'attività amministrativa di cui agli artt. 6, 7 e 10 della legge n. 241/90.

L'Amm.ne resistente, quindi, avrebbe dovuto operare nel senso su esposto in ossequio al principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che " 1. Il responsabile del procedimento: a) ...;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazionie puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

Tale principio si inserisce tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

In merito, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, con sentenza n. 1740/2011, ha affermato il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato. Sennonché il cosiddetto "dovere di soccorso" (previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della 1. 241/1990), che impone alle amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall'art. 97 Cost.

A ciò si aggiunga che l'odierna ricorrente, dopo la pubblicazione della graduatoria generale di merito, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, in data 18/02/2019, ha presentato formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania.

Tuttavia, i suddetti atti non hanno sortito alcun effetto, atteso che, ad oggi, la graduatoria citata non è stata affatto rettificata.

La convenuta Amministrazione non ha fornito alcun chiarimento in ordine al motivo per cui non ha ritenuto valutabili i titoli dichiarati dalla ricorrente.

Tale circostanza ha reso impossibile ripercorrere l'iter logico seguito per addivenire a detto punteggio.

Il predetto comportamento integra una tipica ipotesi di violazione di legge, in antitesi con quanto disposto dalla L. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" la quale, all'art. 3 rubricato "Motivazione del provvedimento" dispone: "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ...omissis... la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria" per ragioni di giustizia ed equità.

Si afferma, così, che l'obbligo di provvedere mediante un provvedimento adeguatamente motivato, esiste, oltre che nei casi stabiliti *ope legis*, in fattispecie ulteriori, nelle quali ragioni di giustizia e di equità, impongono l'adozione di un provvedimento al fine di estendere maggiormente la possibilità di protezione contro comportamenti illegittimi dell'Amm.ne.

Il rispetto delle norme sul procedimento, costituisce una tipica ipotesi di limite della discrezionalità amministrativa, di talché implica la necessità che, i provvedimenti amministrativi finali, siano preceduti da un'attenta fase propedeutica di natura istruttoria, al fine di tutelare specifici interessi pubblici. Ebbene, nel caso di specie tale assetto è stato palesemente disatteso, in quanto l'Amm.ne, non solo non ha valutato i titoli legittimamente presentati dal ricorrente, ma non ha riscontrato neppure il reclamo dallo stesso proposto.

A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che "Il difetto di motivazione si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito nell'emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. La motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle

ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall'Amministrazione" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 marzo 2010, n. 565).

Ebbene, tale atteggiamento discriminatorio, perpetrato nei confronti della ricorrente, appare del tutto ingiusto, avvolgendo l'intera procedura valutativa da un velo di legittimo sospetto sull'imparzialità in quanto non garantisce il rispetto dei principi costituzionali e, pertanto, va censurato.

I principi di riferimento sopra richiamati stabiliscono l'obbligo di predisporre strumenti e sistemi in grado di garantire la trasparenza e l'imparzialità dello svolgimento delle procedure valutative e non vi è dubbio che la predeterminazione delle relative modalità sia il meccanismo principale per garantire la trasparenza e l'imparzialità delle stesse.

Infine, si osserva, altresì, che l'Amm.ne convenuta avrebbe potuto acquisire d'ufficio la documentazione originale afferente i titoli oggetto di autodichiarazione, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, che, testualmente, recita "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Da qui il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il maggior punteggio spettante.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, risulta collocato al posto n. 248 con punti 74.80.

Ora, se si considera che ella, con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, si collocherebbe al posto n. 22, con punti 99,00, appare evidente che la stessa "scavalcherebbe" ben 226 candidati.

Oltretutto, occorre aggiungere che, a quanto è dato sapere, anche altri candidati hanno presentato ricorso per la mancata valutazione di alcuni titoli.

Da ciò ne consegue che laddove tali ricorsi venissero accolti, la ricorrente potrebbe perdere ulteriori posizioni in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

Firmato da:MAROTTA PASQUALE Ruoto:AVVOCATO Luogo:Caserta Data: 01/04/2019 09:12:40

Avv.Pasquale Marotta

Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori Specializzato in Diritto Amm.voe Scienza dell'Amministrazione Perfezionato In Amministrazione e Finanza degli Enti Locali Via G.Galilei nº 14 - 81100 Caserta Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561 pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

PROCURA ALLE LITI

II/Lasottoscritto/a GLANNASCARIA CARENIA nato/a CASERIA il 24/1/69							
e residente in CASERTA falla							
via ROMA 51 C. F.CSRGNM69A67B963W/ delega							
l'Avv. Pasquale Marotta, (MRT PQL 64M14 B362R) del Foro di S. Maria C.V., con studio in Caserta alla via							
G. Galilei n. 14, a rappresentarlo/la e difenderlo/la nel gindizio dinanzi al							
TAL Atto- Roto - Ricorso Coutro Graduatorio di Marito, Closso							
BLI COULDED A OUG APRROVER IN DATA 4/2/19 DALL'USA CATIPANIA MONGHE. IL BANDO COUTA DELLE							
A tal fine conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente							
esemplificativo e non esaustivo, quelle di redigere e sottoscrivere il ricorso, depositare memorie ed istanze,							
proporre motivi aggiunti, nominare sostituti e indicare domiciliatari.							
Ritiene il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.							
Elegge domicilio con lo stesso procuratore presso Aw Coloculto ina it is the level, 4 - Roko							
Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce,							
nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino							
alla conclusione dell'incarico.							
Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere stati informati che i dati personali, anche							
sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.							
Dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni tutte le informazioni previste ai sensi dell'art, 13 del Regolamento UE 11.							
2016/679 (GDPR).							
1							

Caserta, li 25/3/2019

Il cliente

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, co. 2 C.A.D., il sottoscritto Avvocato Pasquale Marotta del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE), CF MRT PQL 64M14B362R, con studio in Caserta, via G. Galillei n. 14 nella qualità di difensore della sig Caserta Giannamaria, nata a Caserta il 27/01/1969 ed ivi residente alla via Roma n. 51, C.F. CSR GNM 69A67B963W, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. P. C. M. 16/02/2016, n. 40 e dall'articolo 22, comma 2, del CAD, dichiara che il presente file pdf presenta contenuto e forma identici a quelli dell'originale analogico da cui è stato generato per scansione ed al quale è, quindi, conforme.

Firmato da:MAROTTA PASQUALE Ruolo:AVVOCATO Luogo:Caserta Data: 02/04/2019 12:04:09



La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 3047/2019 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 21 maggio 2019, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 27 maggio 2019, sul ricorso R.G. n. 4109/2019.

Il processo può essere seguito consultando il sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u> attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Perquele Resorce

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria Regione: CAMPANIA -

Classe di concorso: A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Pos Cognome Nome Data Nascita Prov Nascita Riserve Inclusione con riserva Punteggio Orale

Punteggio Titoli Punteggio Totale Pref

- 22 GRILLO ALFONSO MAURO 08/12/1980 RM 39 60 99
- 23 MANCINO NUNZIA 02/10/1987 NA 40 58,7 98,7
- 24 DOLENTE RAFFAELLA 17/08/1988 NA 40 58,4 98,4
- 25 GUERRIERO URSULA 17/11/1973 AV 38 60 98 *
- 26 D'ALESSANDRO ELISABETTA 19/12/1980 CE 38 60 98 *
- 27 IZZO PAOLA 25/04/1980 BN 38 60 98 *
- 28 FELACO TIZIANA 04/09/1974 NA 38 60 98 *
- 29 IPPOLITO ANGELA 05/08/1974 NA 38 60 98 *
- 30 MOLINARO IOLANDA 26/01/1974 NA 38 60 98 *
- 31 CAPASSO GIULIANA 24/07/1965 NA 38 60 98 *
- 32 CASTALDO LINA 06/05/1986 NA 38 60 98 *
- 33 PASCALE CARMELA 02/05/1963 SA 38 60 98
- 34 MATACENA RITA 18/08/1967 NA 38 59,7 97,7
- 35 MARTINO OFELIA 06/08/1979 CE * 37 60 97 *
- 36 CARELLI GIUSEPPE 23/09/1969 NA 37 60 97 *
- 37 ISERNIA DONATA 17/10/1981 SA 37 60 97 *
- 38 PAPA TERESA 29/08/1982 CE 37 60 97 *
- 39 GIUGLIANO ANNALISA 04/12/1983 SA 37 60 97
- 40 DE MARTINO STEFANIA 19/10/1981 VI 40 56,4 96,4 *
- 41 IANNUZZI MARIAESTER 23/12/1980 RA 38 58,4 96,4
- 42 FARACE EVELINA 04/07/1977 SA 36 60 96 *
- 43 DI MEO ANTONELLA 21/11/1980 CE 36 60 96 *
- 44 GIUDICEPIETRO FRANCESCA 08/04/1977 NA 36 60 96 *
- 45 ZEPPETELLA SARA 17/12/1977 CE 36 60 96 *
- 46 ARPAIA GRAZIA 12/05/1977 NA 36 60 96 *
- 47 D 'ALISA GIOVANNA 06/08/1979 NA 36 60 96 *
- 48 SCARPA NATALIA 18/11/1978 FO 36 60 96 *
- 49 ZOLFO ERNESTINA 18/04/1977 CE 36 60 96 *
- 50 VANACORE MARIA CHIARA 24/01/1985 NA 36 60 96 *
- 51 VONA ANNA 21/09/1976 AV 36 60 96
- 52 SASSONE FULVIA 30/06/1973 NA 38 57,9 95,9
- 53 BOCCIA NICOLA 18/10/1975 NA 35 60 95 *
- 54 BELMONTE ADELE 08/08/1969 ESTERO 35 60 95 *
- 55 TARRA VINCENZA 28/07/1969 CE 36 59 95 *
- 56 PICONE NATHALIE 25/12/1987 CE 35 60 95 *
- 57 SACCOMANNO PATRIZIA 24/10/1974 BN 35 60 95 *
- 58 PANICO FILOMENA 04/07/1966 NA 40 55 95
- 59 MEDUSA CATERINA 21/09/1983 NA 36 58.8 94.8
- 60 VITOLO MARIA 27/06/1972 SA 36 58,6 94,6 *
- 61 PICASCIA ANTONIO 18/03/1988 NA 38 56,6 94,6
- 62 CICCONE PASQUALE 04/07/1977 NA * 38 56,4 94,4
- 63 PETRONE MARIANGELA 21/02/1973 NA 39 55,2 94,2

```
64 VECCIA SIMONA 10/05/1980 CE 34 60 94 *
65 OLIVIERO ROSA 27/09/1970 NA 34 60 94 *
66 VITRONE VIVIANA 30/03/1979 NA 34 60 94 *
67 GRIMALDI ROSSANA 16/10/1977 NA 34 60 94 *
68 CANTIELLO CARLA MARIAELENA 30/05/1977 CE 34 60 94 *
69 COGLIANI STEFANIA 19/03/1975 AV 34 60 94 *
70 SANTANIELLO ANGELA 15/01/1984 NA 34 60 94 *
71 GUADAGNO VINCENZO 02/10/1971 CE 34 60 94 *
72 IZZO MATTIA 01/08/1970 SA 34 60 94
73 SCOGNAMIGLIO MARCO 05/03/1977 NA 36 57,8 93,8
74 VITIELLO SABRINA 23/07/1984 SA 40 53,6 93,6
75 IENGO PAOLA 19/01/1979 NA 34 59,4 93,4 *
 76 RUSSO ANTONELLA 08/01/1979 CE 38 55,4 93,4
 77 FIENGO MARIAGABRIELLA 25/09/1976 NA 40 53,1 93,1
 78 GIOIELLA ANNA 28/06/1963 SA 33 60 93 *
 79 DE DIVITIIS ANNALISA 13/01/1972 SA 38 55 93 *
 80 ORESTE ANGELA 01/02/1971 NA 38 55 93 *
 81 ANZALONE CARMINE 22/07/1973 AV 40 53 93 *
 82 SELLITTO GELSOMINA 08/12/1967 SA 38 55 93 *
 83 SALVATI RAFFAELA 05/01/1975 NA * 39 54 93 *
 84 MAFFETTONE CLAUDIA 30/08/1977 NA 40 53 93
 85 CARIELLO TIZIANA 08/07/1972 CE * 34 58,6 92,6
 86 CATALANO ANNALISA 07/04/1977 BN 40 52,5 92,5
 87 PINTO VALERIA 18/03/1982 NA 38 54,2 92,2
 88 MORRETTA FANNIA ELENA 15/02/1972 NA 36 56,1 92,1 *
 89 GARGIULO VALERIA 05/07/1981 NA 39 53,1 92,1
 90 DEL REGNO MARIANNA 02/03/1982 AV 32 60 92 *
  91 IASUOZZO EMILIA 16/04/1971 SA 32 60 92 *
  92 TUFANO LUIGI 26/09/1981 NA 32 60 92 *
  93 DRAGONE ANNA 07/04/1976 AV 32 60 92 *
  94 SCHIAVO PASQUALINA 27/01/1976 CE 32 60 92 *
  95 FERRILLO ANTONELLA 26/06/1975 NA 32 60 92 *
  96 COSTABILE MARINA 16/05/1971 NA 32 60 92 *
  97 COLUCCI ANTONIA 23/12/1970 SA 32 60 92 *
  98 SQUILLANTE RAFFAELLA 06/02/1980 NA 32 60 92 *
  99 CARCAVALLO MONICA 27/08/1974 NA 33 59 92 *
  100 COPPOLA VIVIANA LAURA 16/07/1984 NA 40 52 92 *
  101 DE PASCALE NOVELLA 08/02/1975 SA 38 54 92
  102 CAIAFA BALDUINO 08/04/1974 NA 38 53,6 91,6
   103 DI MICCO MARIANNA 21/08/1986 CE 39 52,5 91,5
   104 SIMEONE GIUSEPPINA 17/11/1968 NA 40 51,4 91,4
   105 DI DONATO LUIGI 07/06/1984 NA 38 53,2 91,2
   106 ANNUNZIATA GIUSEPPINA 22/10/1968 SA 37 54 91 *
   107 VICIDOMINI FRANCESCA 09/11/1971 PT 36 55 91 *
   108 CAPORIZZI GIULIA 05/10/1980 NA 31 60 91 *
   109 PAPPARELLA TERESA 06/04/1979 NA 37 54 91
   110 ALBANESE ELENA 11/04/1985 NA 33 57,8 90,8 *
   111 SCALA SPERANZA 12/01/1981 NA 32 58,8 90,8
   112 NUNZIATA LUIGI 25/01/1980 NA 40 50,6 90,6
   113 IOVINE ROSALBA 18/07/1973 NA 38 52,4 90,4 *
   114 PASCARELLA AGNESE 29/01/1984 BN 38 52,4 90,4
```

```
115 NAPPI VITTORIA 29/05/1972 NA 30 60 90 *
```

- 116 DI MARIA IOLANDA 27/03/1980 NA 30 60 90 *
- 117 D'AGOSTINO ANASTASIA 04/02/1973 NA 30 60 90 *
- 118 PARENTE PATRIZIA 29/01/1971 PZ 35 55 90 *
- 119 VETRANO MARIANNA 27/01/1986 AV 30 60 90 *
- 120 PETRELLESE TERESA 27/05/1980 NA 30 60 90 *
- 121 CANGIANO GEROLAMO 19/03/1981 GE 30 60 90 *
- 122 DAVEN MANUELA 17/07/1979 NA 30 60 90
- 123 TARTAGLIONE ROSANNA 29/12/1975 NA 35 54,6 89,6
- 124 CERESA ANNA 09/01/1964 NA 40 49,5 89,5
- 125 DI FILIPPO MARINA 08/06/1971 SA 32 57,3 89,3
- 126 SIBILLO ROSSELLA 24/03/1980 CE 38 51,1 89,1
- 127 ALISE DANIELA 19/12/1970 CE 32 57 89 *
- 128 D'AMBROSIO VALERIA 12/11/1966 NA 34 55 89
- 129 ROMEO ANTONIETTA 24/10/1973 AV 37 51,9 88,9
- 130 FIORE ROLANDO 24/04/1978 SA 38 50,8 88,8
- 131 BIFULCO GIUSEPPE 06/08/1981 AV 38 50,7 88,7
- 132 GENUA MILENA 20/11/1979 AV 35 53,6 88,6
- 133 DELL'AIUTO PALMA 21/06/1979 NA 28 60 88 *
- 134 CATINO MAURO 23/06/1972 SA 33 55 88 *
- 135 SANTORIELLO ROBERTA 18/03/1983 AV 28 60 88 *
- 136 MARINIELLO IOLANDA 02/08/1981 CE 28 60 88 *
- 137 RANIERI MARIAROSARIA 04/06/1973 NA 32 56 88
- 138 CIOFFI CATERINA 28/02/1977 NA * 38 49,7 87,7
- 139 OREFICE GIANNA 14/03/1981 AV 40 47,6 87,6
- 140 FOGLIA ELIANA 11/11/1982 CE 35 52,1 87,1
- 141 NUNZIATA ANGELINA 07/01/1968 NA 36 51 87
- 142 BARRA ENNIO 19/04/1972 NA 34 52,8 86,8
- 143 SETOLA PASQUALE 30/08/1968 NA 30 56.78 86.78
- 144 FREDA LINDA 09/05/1965 AV 40 46,6 86,6
- 145 D'AMBROSIO MARIA 24/10/1967 SA 34 52,5 86,5
- 146 ALFANO PIA 04/05/1981 NA 38 48,3 86,3
- 147 ALTIERO MARCELLA 28/08/1980 CE AE 39 47 86 *
- 148 GALERI AGOSTINA 19/01/1981 SA 26 60 86
- 149 VAIANO MARIANGELA 06/06/1974 CE 35 50,9 85,9
- 150 ROSSETTI MARIANNA 07/11/1977 CE 28 57,6 85,6 *
- 151 CIMMINO IOLANDA 30/09/1976 NA 34 51,6 85,6
- 152 MONETTI GIUSEPPE 08/06/1970 SA 33 52,5 85,5
- 153 ORLANDO PAOLA 29/06/1978 NA 28 57,3 85,3
- 154 ORLANDO TOMMASINA 09/04/1985 NA 40 45,2 85,2 *
- 155 BUONO ENZA 03/02/1986 SA 36 49.2 85.2
- 156 CASTIELLO ROSA 18/02/1968 NA 30 55 85 *
- 157 DI MAIO MARISA 23/06/1970 NA 30 55 85 *
- 158 ANNUNZIATA VALENTINA 19/06/1976 SA 25 60 85 *
- 159 MATTIELLO LUCIA 20/09/1983 NA 40 45 85 *
- 160 SGUAZZO MARIA 27/06/1963 SA 34 51 85
- 161 DE ROSA ANGELA 15/01/1980 NA 35 49,9 84,9
- 162 DURANTE LUCIA 30/04/1977 NA 32 52.8 84.8 *
- 163 MANZI ANNA 14/05/1984 SA 40 44,8 84,8
- 164 NAPOLITANO MONICA 06/08/1975 NA 28 56,7 84,7 *
- 165 IOVINELLA CLAUDIA 14/07/1981 CE 36 48,7 84,7

```
166 ATTENA VINCENZA 15/09/1965 NA 30 54,6 84,6
```

- 167 LAMBERTI FRANCESCA 13/12/1988 CE AE 32 52,5 84,5
- 168 ZAPPIA GIULIA 11/08/1969 NA 32 52,3 84,3
- 169 BABINO LISA GRAZIA 02/07/1971 ESTERO 30 54 84 *
- 170 COSENTINO GIOVANNI MARIA 23/08/1967 NA 36 48 84 *
- 171 ESPOSITO CATERINA 02/04/1968 NA 24 60 84 *
- 172 IZZO CASSIO 18/09/1972 CE 28 56 84 *
- 173 D'ANIELLO PASQUALE 30/06/1964 CE * 33 51 84
- 174 NAPPI FILOMENA PALMA 08/04/1973 NA 40 43,8 83,8
- 175 D'AMICO FLAVIANA MARGHERITA 17/07/1973 NA 40 43,6 83,6 *
- 176 AIELLO MARIAROSA 28/08/1972 NA 32 51,6 83,6 *
- 177 OLIVIERO MARIO RHEMY 16/06/1974 NA 36 47,6 83,6
- 178 PARTICCO LUIGIA 27/12/1977 NA 28 55,2 83,2
- 179 FULGERI MARIA 21/04/1968 CE 38 45 83 *
- 180 FIOLA INES 12/05/1965 NA 32 51 83
- 181 MARINO ANNAMARIA 25/02/1978 NA 28 54,6 82,6
- 182 SAMPOGNA ANGELA 05/10/1974 NA 30 52,5 82,5 *
- 183 COSENTINO ARIANNA 22/08/1970 NA 30 52,5 82,5
- 184 MARTINIELLO MARINA 23/04/1979 AV 38 44,2 82,2
- 185 AMBRUSO ANTONELLA 29/03/1969 SA 22 60 82 *
- 186 DEL PRETE MARIA 26/11/1978 NA 22 60 82 *
- 187 DI MEO GIUSEPPE 03/03/1976 NA 38 44 82
- 188 SCOGNAMIGLIO VALERIA 05/10/1975 NA 40 41,8 81,8
- 189 LAURITO MARIO 14/10/1968 SA 32 49,7 81,7
- 190 DI FUCCIA ORSOLAIOLANDA 08/03/1983 CE AE 34 47,6 81,6
- 191 DATO MARIA MICHELA 10/09/1974 AV 35 46,5 81,5
- 192 PELUSO GIANCARLO 15/07/1978 AV 40 41,3 81,3
- 193 NOVIELLO PASQUALINA 29/05/1970 NA 38 43,2 81,2 *
- 194 BOFFO GIOVANNA 26/11/1964 NA 26 55,2 81,2
- 195 CORVINO ALFONSO 31/08/1967 SA 22 59,1 81,1 *
- 196 GERVASI ROSARIO 25/04/1975 SA 35 46,1 81,1
- 197 DAMIANO ANTONIETTA 23/02/1969 SA 38 43 81 *
- 198 BARRA DOMENICO 11/12/1974 NA AE 40 41 81 *
- 199 DEL PRETE RENATA 26/03/1981 BN AE 28 53 81
- 200 RUGGIERO MARIA ROSARIA 21/05/1972 NA 40 40,9 80,9
- 201 DE FILIPPO FRANCESCA 05/12/1974 NA 33 47,8 80,8
- 202 CAMPOMORTO RAFFAELA 02/09/1985 CE 37 43,7 80,7
- 203 FERRARO GIUSEPPE 30/01/1979 BN 32 48,6 80,6 *
- 204 MARGIOTTA RAFFAELE 20/07/1989 NA 39 41,6 80,6
- 205 NATALE ANTONIO 03/12/1983 NA AE 36 44,5 80,5 *
- 206 IROSO ACHILLE 02/12/1977 NA 34 46,5 80,5
- 207 DI NUNNO FABIO 19/11/1980 NA 40 40 80
- 208 RINALDI PAOLA 04/02/1973 CE 40 39,8 79,8
- 209 ALLOCCA ROSSELLA 15/12/1982 NA 36 43,6 79,6 *
- 210 DE ROSA DANIELA 22/02/1979 BN 32 47,6 79,6
- 211 ROMANO RITA 09/03/1973 NA 23 56,2 79,2 *
- 212 PELLONE PIER PAOLO 01/03/1979 NA 39 40,2 79,2
- 213 COLLARILE DANIELA 21/04/1969 BN 34 45 79 *
- 214 GIORDANO CLELIA CLARA 23/06/1967 AV 28 51 79 *
- 215 CERRETO ALESSANDRA 15/10/1967 CE 32 47 79
- 216 GIORDANO TERESA 14/05/1974 NA 22 56,8 78,8

```
217 VALLO MARIA TERESA 14/02/1977 NA 35 43,6 78,6 *
 218 DI IULIO MICHELE 28/08/1986 NA 28 50,6 78,6
 219 CIAMPI MARIA GABRIELLA 26/02/1969 AV * 40 38,5 78,5
 220 IOVINE MICHELA 17/09/1963 NA 22 56,4 78,4
 221 CESARO MARIA LOURDES 11/06/1980 CE 38 40,1 78,1
 222 SORIANO PAOLA 07/08/1964 BN 23 55 78
 223 AMATUCCI ANNALISA 20/03/1980 NA 38 39,9 77,9 *
 224 RIPA IMMACOLATA 22/12/1965 NA * 35 42,9 77,9
 225 LUPO MARCELLA 13/02/1977 BG 30 47,8 77,8
 226 CAPUANO ROSA 02/09/1974 NA 37 40,7 77,7 *
 227 VENEZIA TOMMASO 21/08/1969 NA 30 47,7 77,7
 228 CANTE LUISA 13/01/1970 NA 40 37,6 77,6 *
 229 SCARPA CARLA 14/07/1970 SA 32 45,6 77,6 *
230 IOVINO ANTONELLA 14/04/1978 NA 27 50,6 77,6
231 CORTESE DAVIDE 15/02/1979 NA 32 45,5 77,5
232 URGOLO ASSUNTA 02/10/1980 CE 38 39,4 77,4 *
233 ORSI SILVA 27/12/1973 CE 35 42,4 77,4
234 PERRONE FILARDI ROBERTA 14/06/1964 CE 35 42 77
235 DE MICHELE ROBERTO 08/02/1980 CE * 38 38,6 76,6
236 CERVINO PASQUALINA 12/10/1965 SA 36 40,5 76,5 *
237 DI NARDO ANGELA 08/08/1984 CE 38 38,5 76,5
238 FAZIO MARIA CARMELA 15/07/1975 CS 36 40,4 76,4
239 PAGANO FILOMENA 01/04/1966 CE 40 36,3 76,3
240 IMPROTA DOMENICO 07/03/1964 NA 28 48,2 76,2 *
241 DIODATI STEFANIA IMMACOLATA CONCETTA 20/07/1979 CE 32 44,2 76,2
242 VILLANI OLGA 09/12/1970 SA 32 44 76 *
243 VECCHIONE CARMEN 19/07/1973 SA 37 39 76
244 FERRIGNO MARIAGRAZIA 16/02/1984 NA 28 47,8 75,8
245 BRIANTE IVANA 30/03/1976 NA 36 39,4 75,4
246 IZZO RAFFAELLA 27/10/1979 CE AE 24 51 75 *
247 D'AMORE CARMENCITA 15/10/1975 SA 20 55 75
```

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 3047/2019 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 21 maggio 2019, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 27 maggio 2019, sul ricorso R.G. n. 4109/2019.

Il processo può essere seguito consultando il sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u> attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

